Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 117 del 22 maggio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. **77**

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione UNICO 2000 NR che le Persone Fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione UNICO 2000 NR che le Persone Fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema digestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 960 del 3 febbraio 2000, in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una più celere acquisizione dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che occorre stabilire le modalità tecniche di trasmissione via Internet delle dichiarazioni e di documenti;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche non residenti, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.

Decreta:

Art. 1.

(Modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche non residenti)

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello «UNICO 2000 NR» che può essere presentato dai contribuenti non residenti in Italia nel 1999 che nello stesso anno, hanno posseduto solo redditi fondiari e di lavoro dipendente.

2. Il modello «UNICO 2000 NR» è composto dal frontespizio e dai quadri RA, RB, RC, RP. RN, RV e RX.

3. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il modello di cui al comma 1 deve essere prodotto in due esemplari identici.

Art. 2.

(Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa)

1. Il modello di cui all'art. 1, è reso disponibile gratuitamente dal Ministero delle Finanze in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Inernet www.finanze.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4.

2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche contenute nell'allegato 1 al presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine il modello è reso disponibile nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

4. Per il modello di cui all'art. 1 è consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

I contribuenti non residenti che consegnano la dichiarazione in Italia alle banche convenzionate e agli uffici postali, possono utilizzare la busta stampata secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato al decreto 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA.

Art. 3.

(Trasmissione telematica delle dichiarazioni)

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati del modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'art. 1 del presente decreto, anche se privo delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21.0;
altezza : cm 29.7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (uno) decimo di pollice;
altezza: 1 (uno) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (uno) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche bianche **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina) UNICO 2000 NR	166	■□□□■
Quadri RA/RB/RC/, RP/RN/RV UNICO 2000 NR	019	□□□■■
Frontespizio (prima pagina) UNICO 2000 NR	177	■□□■■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte

inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, la pagina identificata nella precedente tabella con il codice numerico 177 deve riportare stampata, con tipo di carattere "COURIER", o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal **dodicesimo decimo** di pollice dell'area grafica;

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome", al "Nome", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in cyan di quadricromia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore cyan di quadricromia.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al "Cognome e Nome", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il **codice numerico 166**, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 019, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il **codice numerico 177**, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (uno) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto deve essere utilizzato il colore cyan di quadricromia con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa **laser** e gli estremi del presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 2000 NR

Persone fisiche non residenti

MODELLO SEMPLIFICATO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E ISTRUZIONI

INDICE

INDICE – Sommario

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
PER LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO 2000 NR
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico NR per le Persone Fisiche non residenti. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Se necessario, informazioni più particolari ed esempi si trovano nell'Appendice; per ulteriori informazioni si possono utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su **Televideo** (p. 389) e **Internet** (www.finanze.it).

1. IL MODELLO UNICO 2000 NR

Chi può utilizzare il modello UNICO NR

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. Questo modello di dichiarazione denominato "UNICO 2000 NR", più semplice da compilare, **è riservato alle persone fisiche che nel '99 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di terreni o fabbricati e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione**. Nel capitolo 7 sono esposti dettagliatamente tutti i casi in cui è possibile utilizzarlo.
I contribuenti non residenti che si trovano nelle condizioni previste in questo capitolo possono, a scelta, utilizzare il modello UNICO 2000 NR oppure quello ordinario (UNICO 2000). Gli altri contribuenti devono usare esclusivamente il modello ordinario. Entrambi i modelli possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze (v. cap. 11).

2. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione. Nel capitolo 4 sono indicati i casi in cui siete esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non siete tenuti, rimanete liberi di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.

3. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE?

Domicilio è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e familiari.
Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di utilizzare questo modello. A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 1999 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette. Per essere considerati "non residenti" , dovete esservi trovati nel '99 nelle seguenti condizioni:
1. non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
2. non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
3. non dovete aver avuto la dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni, siete considerati residenti, e non potete usare questo modello di dichiarazione. Siete inoltre considerati residenti, salvo prova contraria, e quindi non potete utilizzare questo modello, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in Appendice.
Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e attualmente in vigore.

4. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete posseduto:
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, se questo è stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta italiano obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

- redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio;
- solo redditi di lavoro dipendente (o altri redditi a questi assimilati) corrisposti da più datori di lavoro italiani per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000, pari a Euro 4.699,76 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno;
- solo redditi di terreni o fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, pari a Euro 185,92.

ATTENZIONE: Siete comunque esonerati dalla dichiarazione se l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito complessivo, tolte le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e le ritenute, non supera lire 20.000, pari a Euro 10,33.

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO REDDITI NELL'ANNO 1999 E CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO SOPRA INDICATE SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

5. REDDITI DA NON DICHIARARE

Non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- i redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio);
- rendite erogate dall'Inail (vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito", p. 44);
- le borse di studio;
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

6. RIMBORSI DI IMPOSTA

Come già anticipato al cap. 2, se siete esonerati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.
Se , invece, avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando una apposita domanda all'amministrazione finanziaria italiana.

La domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. L'istanza di rimborso deve essere presentata ai Centri di servizio nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stata effettuata la ritenuta eccedente. Nelle province sotto elencate che non sono attualmente servite da un centro di Servizio le istanze dovranno essere presentate alla Sezione staccata nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stata effettuata la ritenuta eccedente:Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze, Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, Prato, Terni, Perugia.

I termini di decadenza per la presentazione delle domande sono:
- 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta nel caso in cui il sostituto non sia un'Amministrazione dello Stato;
- 10 anni nel caso in cui la ritenuta sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

7. CHI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 2000 NR

Possono utilizzare il modello UNICO 2000 NR le persone fisiche non residenti nell'anno 1999 che hanno posseduto uno o più dei seguenti tipi di redditi:
- redditi di terreni e fabbricati ubicati in Italia;
- redditi di pensione erogati da istituzioni italiane;
- redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato (sono compresi i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli o cooperative della piccola pesca);
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Non ha rilevanza l'eventuale possesso di altri redditi (ad esempio, redditi di capitale) tassati alla fonte in via definitiva.
Il modello UNICO 2000 NR può essere utilizzato anche da chi possiede solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilato corrisposti da più sostituti di imposta, nel caso in cui le ritenute non sono state operate sul loro ammontare complessivo o le detrazioni non sono state calcolate correttamente.

ATTENZIONE: Per verificare l'imponibilità da parte dello Stato italiano di pensioni e redditi di lavoro dipendente o assimilati, vedere le Istruzioni per la compilazione del quadro RC.

8. CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 2000 NR

Non potete utilizzare il modello UNICO 2000 NR (e dovete presentare il modello UNICO 2000) se:
- nel '99 avete posseduto redditi diversi da quelli indicati al capitolo precedente (ad esempio: redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo, ecc.);
- siete soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il modello UNICO 2000 e il modello UNICO 2000 NR possono essere anche prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it) o da altri siti, a condizione che:
1) siano stampati su fogli singoli utilizzando stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;
2) abbiano dimensioni, struttre e sequenze conformi a quelle dei modelli ufficiali;
3) rechino su ogni pagina l'indicazione del codice fiscale del contribuente e, ove previsto, del numero progressivo di modello, secondo quanto disposto negli allegati ai decreti di approvazione dei modelli relativi alle caratteristiche tecniche per la stampa.

Inoltre, i modelli devono recare sul frontespizio l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati e gli estremi del decreto di approvazione.

9. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo in cui l'argomento viene trattato):

- **compilazione del Modello di dichiarazione**;
- **calcolo dei versamenti**;
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 13);
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 11).

Inoltre per gli intermediari:
- **trasmissione al Ministero delle Finanze tramite il servizio telematico** (cap. 16).

10. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Com'è fatto il modello Unico

Il Modello Unico NR per la dichiarazione dei redditi è composto da un fascicolo che contiene:

- il frontespizio, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
- la seconda facciata, che contiene informazioni **personali** e relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);

- i quadri dei redditi RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente), RN (calcolo dell'IRPEF), RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF) e RX (versamenti), di colore celeste e contrassegnati dalla lettera R (= redditi);

11. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

Se il contribuente si trova in Italia la dichiarazione può essere consegnata, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
- o a **uffici postali** (agenzie postali);
- o a **banche convenzionate**;
- o a **intermediari autorizzati** (professionisti, Associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- o a **Uffici delle entrate** o delle **Imposte Dirette**, abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l'invio per via telematica;

Presentazione a banche e poste

1. La presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche è gratuita.
2. Possono essere consegnate anche dichiarazioni su modelli predisposti con l'utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
3. Possono essere consegnate le dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
4. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello Unico NR devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Copia per il Contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.

Presentazione a intermediari: cosa deve fare il contribuente

Se presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, il contribuente deve:

1. presentare la propria dichiarazione originale sottoscritta;

2. conservare la copia della dichiarazione con la firma sua e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Amministrazione finanziaria per via telematica e la ricevuta della presentazione della dichiarazione.
L'originale della dichiarazione, firmato dal contribuente e dall'intermediario, deve essere conservato dall'intermediario. In caso di necessità, si farà riferimento all'originale della dichiarazione per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente.

Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare, devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione.
La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2000 NR Persone fisiche non residenti".

La dichiarazione può essere, inoltre, presentata direttamente all'Amministrazione finanziaria tramite Internet.

12. QUANDO SI PRESENTA

Il Modello UNICO 2000 NR si presenta dal 2 maggio al 31 luglio 2000 agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati, o direttamente all'Amministrazione finanziaria tramite Internet. Gli intermediari abilitati devono trasmettere la dichiarazione per via telematica entro il **31 ottobre 2000**.

13. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

I versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti:
• entro il **20 giugno** senza applicazione di maggiorazioni;
• dal **21 giugno** al **20 luglio** 2000 con una maggiorazione pari allo 0,40 %.

Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in Appendice, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000", p. 35.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo, che non superano ciascuno Lire **20.000**, pari a Euro **10,33**.

Dove e come pagare

I contribuenti che si trovano in Italia eseguono i versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:

– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente e girati alla banca delegata;
– presso i concessionari sono ammessi assegni circolari e vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
– presso i concessionari dotati di sportelli con terminali elettronici idonei a pagamenti tramite carta Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni bancari su piazza e di assegni circolari; se gli assegni sono anche solo parzialmente scoperti o non pagabili, il versamento viene ovviamente considerato non effettuato.

Pagamento dall'estero

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in Lire o in Euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

14. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, ha introdotto la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti di diversi enti impositori (Stato ed Enti Locali).

Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, allo Stato ed agli Enti Locali di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
La **mancata presentazione** del Modello F24 comporta, nel caso in esame, una sanzione di Lire **300.000**, pari a Euro **154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso che il Modello F24 con saldo zero sia presentato spontaneamente dal contribuente entro tre mesi dal termine originario.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione i contribuenti residenti all'estero che presentano in Italia il Modello F24.

Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Prima di operare la compensazione per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX3 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX3 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 3 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

esempio:

- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2000 secondo le tradizionali modalità di compensazione.

15. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto dell'IRPEF e a titolo dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione possono rateizzare le imposte che, in base alla dichiarazione, risultano dovute a titolo di saldo o di acconto.
Sulle somme rateizzate il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono **dal 21 giugno**. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro la fine del mese.

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile.
Esempio:
- **la prima rata** di versamento scade il **20 giugno**, la seconda scade il successivo **30 giugno**. In tal caso gli interessi pari allo 0,17% sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del versamento, con la seguente formula: **C x i x t/36000**, in cui "**C**" è l'importo, "**i**" è l'interesse e "**t**" nel caso di specie, è uguale a 10.
- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,17% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso tra il **21** e il **30 giugno;**
- **la terza rata** deve essere aumentata dello 0,67% (0,17% + 0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso tra il **1°** e il **31 luglio**.

ATTENZIONE: Se il versamento della prima rata è eseguito dal 21 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% mensile sull'intero debito da rateizzare, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.
La misura degli interessi dovuti è indicata nella seguente tabella:

	Versamento prima rata entro il 20 giugno (senza maggiorazione)		Versamento prima rata dal 21 giugno al 20 luglio (con maggiorazione dello 0,4%)	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	20/6	0	20/7	0
2ª	30/6	0,17	31/7	0,17
3ª	31/7	0,67	31/8	0,67
4ª	31/8	1,17	02/10	1,17
5ª	02/10	1,67	31/10	1,67
6ª	31/10	2,17	30/11	2,17
7ª	30/11	2,67		

16. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

Servizio telematico

Gli intermediari indicati dalla legge devono far pervenire i Modelli di dichiarazione all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico. Questa innovazione consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio vedere in Trasmissione telematica delle dichiarazioni a p. 65 in questo Modello.

Attestato di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute, nelle quali sono indicati:
– i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
– la data di ricezione della dichiarazione;
– i dati che identificano il dichiarante (risultanti dalla dichiarazione inviata);
– il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
– gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
– il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
– i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.
Entro 5 giorni lavorativi dall'invio, queste ricevute saranno trasmesse ancora per via telematica all'utente del servizio che ha trasmesso la dichiarazione.

Il contribuente può richiederle:
– all'intermediario al quale si è rivolto;
– agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette , a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

Apposite istruzioni verranno date per l'eventuale compilazione e spedizione della dichiarazione via Internet tramite il sito www.finanze.it.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2000 NR

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:
• la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione in Euro;
• la riduzione dal 98 al **92%** dell'entità dell'acconto IRPEF;
• il riconoscimento di una detrazione del **19%** per le erogazioni liberali in danaro alla Società di Cultura "La Biennale di Venezia";
• la riduzione del reddito per gli immobili locati in comuni ad alta densità abitativa;
• l'introduzione di un'ulteriore detrazione a favore dei soggetti che possiedono redditi per un importo massimo di Lire **9.600.000**, pari a Euro **4.957,99**, costituiti da:
  – assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili;
  – redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno;
• l'aumento da Lire 70.000, pari a Euro 36,15, a **120.000**, pari a Euro **61,97**, dell'ulteriore detrazione per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione – per un importo totale non superiore a Lire **18.000.000**, pari a Euro **9.296,22** – e, eventualmente, di redditi derivanti dall'abitazione principale;
• l'eliminazione della possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. ALTRE INFORMAZIONI

Dichiarazione presentata dall'erede

Per le persone decedute, che siano state non residenti per l'anno d'imposta 1999, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. I redditi dell'erede non devono mai essere cumulati con quelli della persona defunta. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello per indicare le proprie generalità e firmare la dichiarazione. Deve inoltre indicare il proprio Stato di residenza, compilando lo spazio relativo alla sua posizione(residenza all'estero o in Italia).
Per le persone decedute nel 1999 o entro il 30 gennaio 2000 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (2 maggio – 31 luglio 2000).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 20 dicembre 2000 per i versamenti e il 31 gennaio 2001 per la presentazione della dichiarazione.

Convenzioni sul calcolo degli importi

Arrotondamenti
Dovete arrotondare tutti gli importi indicati nella dichiarazione alle mille Lire per eccesso, se le ultime tre cifre superano le cinquecento Lire, o per difetto, nel caso contrario.
Esempi: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul Modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali dovete indicare gli importi.

Euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello UNICO 2000 NR in Euro. In questo caso:
- deve essere barrata la casella "Euro" posta nella seconda pagina del Modello;
- tutti gli importi indicati nel Modello UNICO 2000 NR devono essere espressi in Euro. Non è possibile indicare alcuni importi in Lire ed altri in Euro;
- gli importi vanno riportati in dichiarazione in unità di Euro senza tenere conto degli zeri prestampati, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il contribuente dovrà continuare a compilare in Euro le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

In queste Istruzioni gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in Lire che in Euro.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, potete rivolgervi, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o potete consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Conversione in Lire

In tutti i casi in cui dovete convertire in Lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, dovete utilizzare il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.
Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
I numeri arretrati della Gazzetta Ufficiale si possono trovare nelle Librerie dello Stato o nelle loro corrispondenti.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2000 e CUD

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2000 NR contenuti nella certificazione CUD rilasciata dal sostituto d'imposta, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al CUD in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1999;
- al CUD 2000 per i casi in cui non ci sia stata interruzione nel corso dell'anno 1999.

Rettifica della dichiarazione già presentata

In caso vi troviate nella necessità di rettificare la dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in Appendice, voce "Rettifica del Modello UNICO ", p. 44.
Se presentate ad un intermediario la dichiarazione rettificativa, questa va trasmessa telematicamente. L'intermediario avrà cura di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione rettificativa ed indicare nella sezione "Presentazione della dichiarazione" il nuovo numero di protocollo assegnato.

Integrazione della Dichiarazione

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione potete usufruire del "ravvedimento operoso" (vedere in Appendice, voce omonima, p. 43).

Conservazione della documentazione

Alla dichiarazione non va allegato alcun documento. Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione del Modello UNICO NR, vedere in Appendice, voce "Sanzioni", p. 45.

Dati personali protetti dalla legge sulla privacy

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.
Secondo la legge n. 675 del 1996 (legge sulla privacy), tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'Amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in Appendice, voce "Legge sulla Privacy", p. 40.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2000 NR

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Unico 2000 non residenti Persone Fisiche.

Il Modello deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. DATI PERSONALI

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione presentata

Può essere utile vedere in Appendice le voci "Rettifica del Modello Unico" a p. 44 e "Ravvedimento operoso" a p. 43.

Nella seconda facciata, dovete barrare le caselle che riguardano solo la vostra dichiarazione.

- Barrare la prima casella a sinistra in alto, se intendete calcolare gli importi in **Euro** e non in Lire.
- Barrare la casella **Rettificativa**, se questa dichiarazione è presentata in sostituzione di quella fatta con un precedente modello UNICO 2000.
- Barrare la casella **Ravvedimento operoso**, se questa dichiarazione costituisce ravvedimento operoso.

Dati personali

Luogo e data di nascita.
Scrivere il nome del **Comune in cui siete nati** e, nella casella successiva, la sigla della **provincia** nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra **data di nascita** in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella **M**, se siete maschio, oppure la casella **F**, se siete femmina.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:
- **Casella 1:** barrare, se non siete stati mai sposati;
- **Casella 2:** barrare, se siete sposato o sposata;
- **Casella 3:** barrare, se siete vedovo o vedova;
- **Casella 4:** barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **Casella 5:** barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **Casella 6:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta.

Se il vostro stato civile è cambiato durante il 1999 nelle ultime caselle del rigo scrivere la data (mese, anno) della variazione.
Se la dichiarazione è presentata dall'erede, nell'ultima casella indicare il mese e l'anno del decesso.

Residenza all'estero

Indicare il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco.
Nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche (Stato federato, Contea, Distretto o similari), queste vanno indicate nell'apposito spazio. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato).

Nazionalità

Barrare:
- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana;
- se possedete la nazionalità di entrambi gli Stati dovete barrare tutte e due le caselle;
- nel caso in cui non possedete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza non dovete barrare nessuna casella.

Domicilio fiscale in Italia

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

La casella relativa al "Codice Comune" deve essere compilato solo se al 31 dicembre 1999 avevate il domicilio fiscale in uno dei Comuni che hanno deliberato, per l'anno 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF. L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale si trova a p. 53 di questo Modello.

Dichiarazione presentata dall'erede

L'erede deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il numero identificativo estero, se residente all'estero e se esistente;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa.

Se è residente all'estero:
- lo Stato estero di residenza;
- il codice Stato;
- lo Stato federato, Contea, Distretto;
- la località di residenza;
- l'indirizzo.

Se é residente in Italia:
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:
- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in Appendice, voce "Legge sulla Privacy", p. 40).
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto

per mille dell'Irpef, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef" che si trova in questo Modello.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti che nel 1999 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e le ritenute subite risulta non superiore a Lire 20.000 pari a Euro 10,33.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale estero o altro codice identificativo, se esistente, e l'anno di presentazione, cioè 2000.
In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione

Dovete sempre fare queste due operazioni:
- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato**;
- **firmare la dichiarazione**.

Presentazione della Dichiarazione

Questa parte, con il fondo bianco e non più celeste come tutto il resto del Modello **deve essere compilata solo dall'intermediario che trasmette questa dichiarazione.**
L'intermediario deve scrivere in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (il giorno, il mese e l'anno) della ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione;
- il numero di protocollo assegnato alla dichiarazione, tenendo presente che:
  1. deve essere costituito da 11 caratteri alfanumerici (cioè composto di numeri e/o lettere), con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale;
  2. l'attribuzione del numero di protocollo deve risultare univoca e va effettuata tenendo conto che, a causa delle proprie esigenze organizzative, possono essere istituiti più protocolli. Per esempio, si può istituire un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si dedicano alcune postazioni alla lavorazione di uno specifico modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale;
  3. l'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

– nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere la dichiarazione compilata dal contribuente;
  – prima della consegna della dichiarazione al contribuente se l'intermediario si impegna a trasmettere la dichiarazione da lui compilata su incarico del contribuente;
- barrare una delle due caselle poste sul lato destro di questo settore. Facendo così, l'intermediario si impegna a trasmettere questa dichiarazione per via telematica, sia se l'ha compilata il contribuente sia se l'ha compilata lui stesso per il contribuente.

L'intermediario deve, inoltre, firmare nell'apposito spazio la dichiarazione.

Visto di conformità

Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.
Negli spazi appositi, devono:
- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella apponendo così il visto di conformità come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 35 ;
- **firmare** nell'apposito spazio.

Riservato all'Amministrazione italiana

Questo ultimo spazio è riservato all'Amministrazione italiana e pertanto non riguarda né i contribuenti né gli intermediari.

ATTENZIONE: Nel Modello Unico 2000 NR sono stati omessi i righi che nel modello UNICO 2000 non riguardano i soggetti non residenti ma è stata mantenuta la stessa numerazione del Modello ordinario. La numerazione dei righi non è quindi progressiva.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI SITUATI IN ITALIA

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di terreni situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le

doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Quali terreni non vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

I terreni dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Modello UNICO 2000, compilando il quadro RL, contenuto nel fascicolo 2.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N.1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 27.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Redditi non variati

Se avete presentato la dichiarazione nel 1999 e i redditi dei terreni non sono variati, potete compilare direttamente il rigo RA11 senza riempire i singoli righi del quadro RA.
Potete in ogni caso indicare nel quadro RA tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione vi sembra più agevole.

Come compilare soltanto il rigo RA11 se non ci sono state variazioni

Nella colonna 9 del rigo RA11 riportate l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR, oppure nel rigo RA11, colonna 7 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR oppure nel rigo 1 del Modello 730-3 del 1999.

Nella colonna 10 riportate l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA11, colonna 8, del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR oppure nel rigo 2 del Modello 730-3 del 1999.

In quali casi non è possibile compilare soltanto il rigo RA11

Dovete compilare interamente il quadro RA se presentate la dichiarazione per la prima volta o chiedete la non applicazione della rivalutazione per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Redditi variati

Dovete inoltre compilare dettagliatamente il quadro RA (righi da RA1 a RA10) per dichiarare i redditi dei terreni, se, per qualsiasi motivo, non confermiate la situazione dichiarata l'anno scorso.
Nel compilare il quadro dovete comunque indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. I redditi dei terreni si considerano variati quando i dati da dichiarare sono

diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione. Ad esempio, i redditi possono cambiare: perché sono variati la quota o il periodo di possesso per acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure se sono sorte o venute meno agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, ecc.).
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.

Come si compila il quadro RA

Ogni rigo (RA1, RA2, ecc.) del quadro serve per indicare un terreno o un gruppo di terreni identificati da un'unica partita catastale.

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Se nel corso dell'anno si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (per esempio sono cambiate le quote di possesso, il terreno è stato dato in affitto, ecc.), dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, indicando nella colonna 4 il periodo (in giorni) al quale si riferiscono le diverse situazioni.
Dovete utilizzare righi diversi anche se la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, quando sia stata data in affitto solo una parte del terreno).

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in Appendice, voce "Variazioni di coltura dei terreni", p. 48.

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in Appendice, voce "Attività agricole", p. 37.

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 1999, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO NR (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.
La rivalutazione non si applica per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere Appendice, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura", p. 47.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:
Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere 1 se si è proprietari del terreno;
- scrivere 2 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere 3 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere 4 in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere 5 se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere 6 se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere 7 se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, scrivere rispettivamente 1 o 5.
Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 5.

Se avete scritto i codici 5, 6 e 7, per attribuire il reddito agrario vedere in Appendice, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale", p. 40.

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:
- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno).

Colonna 5 (Percentuale di possèsso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla Colonna 4.

Per i casi previsti nella Colonna 7 vedere in Appendice, voce "Riduzione dei redditi dei terreni", p. 45.

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere 1 in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere 2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ed anche se contemporaneamente siete nella condizione indicata con il codice 4;
- scrivere 3 in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere 4 in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto purchè il contratto duri non meno di cinque anni;
- scrivere 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale da dichiarare) scrivere la quota di reddito dominicale calcolata sulla base del periodo e della quota di possesso. In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) vedere in Appendice, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 45.

Colonna 10 (Quota del reddito agrario da dichiarare): scrivere la quota di reddito agrario calcolata sulla base del periodo e della percentuale di possesso. In caso di conduzione associata indicare la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle **Colonne 9 e 10** vedere in Appendice, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 45.

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 27. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N.1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN23 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di fabbricati situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno 1998.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti d'affitto.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivere il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N.1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in Appendice, voce "Diritto di abitazione", p. 39;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere sotto "Quali immobili non vanno dichiarati" e in Appendice la voce "Costruzioni rurali", p. 38).

Redditi da proprietà condominiali

CASI PARTICOLARI

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a Lire 50.000, pari a Euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Immobili in comodato

3) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili NON vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in Appendice, voce "Costruzioni rurali", p. 38.
Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in Appendice, voce "Attività agricole", p. 37.

Non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate (dove istituito) o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in affitto.

Se possedete redditi di natura fondiaria derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane dovete utilizzare il Modello UNICO 2000 ed indicare questi redditi nel quadro RL, contenuto nel fascicolo 2.

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.
Se nel 1999 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione a disposizione, affittata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.
Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere in Appendice, voci "Immobili inagibili", p. 40; "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 40; "Unità immobiliari tenute a disposizione" p. 47; "Comuni ad alta densità abitativa", p. 38.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in Appendice, voci "Immobili inagibili", p. 40, e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 40.

Colonna 2: (Utilizzo):
- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (per i casi particolari vedere in Appendice, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 47);
- scrivere **3** se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in Appendice, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 38;
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Per maggiori informazioni vedere in Appendice, voce "Canone di locazione Casi particolari", p. 37

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in affitto e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è affittato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di subaffitto. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di affitto di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):
- scrivere 1 se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di un terremoto o altro evento sismico e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile; in questo caso la colonna 8 non deve essere compilata;
- scrivere 3 se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere 4 se l'immobile è stato affittato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità dell'inquilino e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:
- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
  1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
     a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è affittato o non è te-

nuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2);

b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2) vedere in Appendice, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 47;

c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone d'affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);

d) l'importo del canone di affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);

e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in Appendice, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 38) è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

Esempio in Lire: con una rendita catastale di Lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di Lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale di Lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di Lire 3.800.000. Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB13 - RB15 del Modello).

2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:

a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in Appendice, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 47), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;

b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di affitto, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4).

- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 1999 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in Appendice, voce "Canone di locazione – Casi particolari", p. 37.

Rigo RB 12 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il rigo RB12 è composto da tre colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in Appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 39.

In quali casi non dovete compilare il Rigo RB12

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

Non dovete ugualmente compilare questo rigo se avete completamente utilizzato il credito d'imposta relativo al 1998 nel Modello UNICO 1999 o nel Modello UNICO 99 NR. Avete completamente utilizzato il credito d'imposta se nel Modello UNICO 99 o nel Modello UNICO 99 NR avete indicato nel rigo RN13 tutto il credito spettante ed avete determinato un ammontare nel rigo RN14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) pari o inferiore all'imposta lorda indicata nel rigo RN5.

Come si compila il Rigo RB12

Negli altri casi compilate il rigo RB12 nel modo seguente:

Colonna 1: riportare il credito d'imposta parzialmente utilizzato nel Modello UNICO 99 o nel Modello UNICO 99 NR per il 1998 (rigo RN 13).
Se nel Modello UNICO 99 o nel Modello UNICO 99 NR avete indicato nel rigo RN 13 tutto il credito d'imposta che vi spetta e avete determinato un ammontare del rigo RN14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) superiore a quello dell'imposta lorda (indicata nel rigo RN5), avete utilizzato solo la parte necessaria ad azzerare l'imposta lorda. In questo caso, scrivere il risultato della seguente operazione: importo del rigo RN5 del Modello UNICO 99 o del Mo-

dello UNICO 99 NR meno la somma dei righi da RN8 a RN12 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR.

Colonna 2: scrivere l'eventuale ammontare del credito d'imposta che avete utilizzato in compensazione nel 1999 e/o nel 2000, fino alla data della presente dichiarazione, con il Modello F 24.

Colonna 3: scrivere l'importo di tutto il credito d'imposta che vi spetta, compreso quanto già eventualmente utilizzato indicato nelle colonne 1 e 2.

Utilizzo del credito d'imposta

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB12, colonna 3, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB12, colonna 3 meno colonne 1 e 2), vedere in questa dichiarazione le Istruzioni al quadro RN, rigo RN16.

Come compilare i righi RB13 -15.

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB13, RB14 e RB15 nel modo seguente:

Colonna 1 (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonna 2 (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di affitto rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

Colonna 6 (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

Colonna 7 (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile affittato;

Colonna 8 (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e i redditi ad essi assimilati (che sono in alcuni casi imponibili in Italia anche se percepiti da non residenti).

Quali redditi vanno dichiarati

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:

- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

Alla fine dell'Appendice è riportato un elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in alcuni Paesi esteri.
Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono reperibili presso il sito Internet del Ministero delle finanze, all'indirizzo www.finanze.it/ossfiscaleint/index.htm).

STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia,in quasi tutte le Convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia,Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

PENSIONI

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle

20

quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi :10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel CUD, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1999 o nel CUD 2000 (Certificazione Unificata dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti.

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto di tre sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta;
Sezione II: riservata ai redditi per i quali non è prevista la detrazione di imposta;
Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali spettano le detrazioni

Sezione I: qui dovete dichiarare:
- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti esteri;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e altre figure professionali operanti nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con contratto di lavoro dipendente (es: biologi e psicologi,medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento relativi a lavoro prestato nel territorio dello Stato italiano.

Righi RC1 - RC4:

Colonna 1: barrare solo se dichiarate redditi da pensione;
Colonna 2: scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 1 del CUD 2000** o del CUD.

Per i lavoratori dipendenti è importante sapere che, se nel corso del 1999 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e se hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, devono indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Rigo RC5:
Scrivere la somma dei redditi indicati da rigo RC1 a rigo RC4. Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova a p. 27 di queste istruzioni).

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari", p. 43.

Rigo RC6: scrivere "**365**" se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al **punto 6 del CUD 2000** o del CUD.
Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Sezione II: qui dovete dichiarare:
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e dalle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi **RC7 e RC8**:
Colonna 1: barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.
Colonna 2: scrivere la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova a p. 27 di queste istruzioni).

Ritenute

Sezione III: qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Rigo RC10: riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 9 del CUD 2000** o del CUD.
L'importo di rigo **RC10** deve essere poi riportato nel rigo **RN 22, colonna 2** nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo".

Rigo RC11:
Riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al punto **16 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD.
L'importo di rigo **RC11** deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 2.

Rigo RC12:
Riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al punto **18 del CUD 2000**.
L'importo di rigo **RC12** deve essere riportato nel rigo RV10, colonna 2.

5. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.
Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 1999 dal contribuente nell'interesse proprio e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo.
Si ricorda che sono stati prorogati al 3 gennaio 2000 tutti i termini che scadevano il 31 dicembre 1999 concernenti i pagamenti da effettuare presso le banche, le Poste Italiane S.p.A. e le imprese di assicurazione. Così, per esempio, potrà essere indicato in questa dichiarazione l'importo degli interessi passivi pagati il 3 gennaio 2000 relativi alla rata del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale che scadeva il 31 dicembre 1999.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
– le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.
Queste spese danno diritto a detrazione solo se le avete sostenute nel vostro interesse, non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP24, p. 26).

Altre informazioni

Per alcuni oneri e spese il contribuente può usufruire o della deduzione o della detrazione, ma nessuno può usufruire di entrambe.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di tre sezioni e serve per indicare:
• nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
• nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
• nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I
ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

Righi da RP4 a RP8. Questi righi servono per indicare gli interessi passivi, cioè gli interessi che il contribuente ha pagato nell'anno 1999 (anche se la rata scadeva in un anno diverso) su alcuni tipi di mutui o prestiti.

INTERESSI PASSIVI

Rigo RP4: scrivere gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari per l'acquisto di immobili situati in Italia e destinati ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal '93
Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:
• la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia, etc.. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire,pari a Euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno,pari a Euro 1.807,60);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario", (cioè al proprietario dell'immobile gravato ad esempio da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il trasferimento della residenza. La perdita del diritto alla detrazione si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva,di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota d'interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000, pari a Euro 1.807,60;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del '93
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:
- la detrazione spetta su un importo massimo di **7 milioni** di lire, pari a Euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel **rigo RP5**, indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, pari a Euro 2065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.
Se l'ammontare di **rigo RP4** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, pari a Euro 2.065,83, nel rigo **RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di **rigo RP4** è inferiore a 4 milioni di lire, pari a Euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei **righi RP4 e RP5** non deve superare lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.
Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 5.000.000,pari a Euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000,pari a Euro 1.032,91; nel **rigo RP5** non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 2.500.000,pari a Euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000,pari a Euro 1.032,91; nel **rigo RP5** indicare L. 1.500.000,pari a Euro 774,69.

In particolare: contratti di mutuo stipulati nel 1991 e 1992
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al **rigo RP4**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile è concesso in locazione).

Il **rigo RP4** o il **rigo RP5** vanno compilati tenendo conto che:
- se il mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico;
- per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso;

- danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi;
- se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo
- se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo realmente rimasto a carico del contribuente;
- la detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo RP4** o nel **rigo RP5** sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione per scarto rateizzato", le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Negli importi scritti nei **righi RP4 e RP5** devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei **punti 29 e 30 del CUD 2000** e nei punti 54 e 55 del CUD.
Fermo restando quanto giá precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo", p. 45.

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", p. 42.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria) con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Può essere utile vedere in Appendice, voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio", p. 41 e "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale", p. 42

Rigo RP6: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato nonché per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di Lire 5.000.000, pari a Euro 2.582,28.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel **rigo RP6** vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nei **punti 31 e 33 del CUD 2000** e nei punti 56 e 62 del CUD.

Rigo RP8: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Nel **rigo RP8** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 32 del CUD 2000** e nel punto 57 del CUD.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

Rigo RP15: in questo rigo scrivere, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni liberali (cioé le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". L'importo scritto nel rigo RP15 deve comprendere anche le spese indicate al punto 39 del CUD 2000.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Per conoscere le condizioni e le modalità applicative può essere utile vedere in Appendice, voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", p. 36

Rigo RP16: in questo rigo scrivere gli importi di tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione di imposta.
Questi oneri devono essere diversi da quelli scritti nei righi precedenti di questa sezione. In particolare, questi oneri sono:
- spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale.

L'importo scritto nel rigo RP16 deve comprendere anche le somme indicate nel **punto 41 del CUD 2000** e nel punto 62 del CUD, al netto di somme eventualmente già indicate nei precedenti righi.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP17: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi da RP4 a RP16, sulla quale si determina la detrazione da riportare nel rigo RN13 del quadro RN.

SEZIONE II

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da **RP20** a **RP24** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei **punti da 43 a 47 del CUD 2000** e nei punti da 64 a 69 del CUD.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel **rigo RP20** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire,pari a Euro 1.032,91.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Rigo RP21: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, O.N.G., (considerate idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, voce "Altri oneri deducibili", p. 36

Rigo RP24: in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi.
In particolare:
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate.

E' importante sapere che non si possono dedurre dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica.

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP25: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP20 a RP24. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in Appendice, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", p. 46.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta in particolare di:
- spese sostenute nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

È importante sapere che le spese per questi interventi danno diritto ad una detrazione d'imposta del 41 per cento, che deve essere ripartita in 5 o 10 quote di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non si può modificare.
Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo.

Come si compilano i righi RP26, RP27 e RP30

Righi RP26, RP27: in questi righi,
- **nella colonna 1**: scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **nella colonna 2**: scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). **Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.**
  Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **nella colonna 3**: fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- **nella colonna 4**: scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

Rigo RP30: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP26 e RP27. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN14 del quadro RN.

6. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).
Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute subite, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare lo schema riepilogativo che segue:

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE	**TIPO DI REDDITO**	**REDDITI**	**RITENUTE**
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)	.000	
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)	.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)	.000	
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al **rigo RN1 colonna 3** e al **rigo RN22**)		.000	.000

Per compilare questo schema riassuntivo del vostro reddito complessivo dovete trascrivere i dati dei totali che avete scritto nelle righe indicate specificamente nello schema stesso.

In questo Modello trovate le istruzioni per compilare i righi del quadro riepilogativo relative ai quadri **RA** e **RB** (redditi dei terreni e dei fabbricati) e al quadro **RC** (redditi di lavoro dipendente o assimilati).

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il Quadro RN, rigo per rigo.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Rigo RN1:
colonna 3:dovete indicare il reddito complessivo ottenuto, sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello.

Rigo RN3: Dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivere la somma indicata nel rigo RP25 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

Rigo RN5: **Questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile.** Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 3) l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" anche nei righi RN6, colonna 3 (imposta lorda) e RN18 (imposta netta).

Rigo RN6: In questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Scrivete direttamente nella colonna 3 l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3, calcolata consultando la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF (in Lire)

REDDITO (per scaglioni)				Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a	15.000.000			18,5	18,5% sull'intero importo
oltre	15.000.000	e fino a	30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre	30.000.000	e fino a	60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre	60.000.000	e fino a	135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre	135.000.000			45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF (in Euro)

REDDITO (per scaglioni)				Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a	7.746,85			18,5	18,5% sull'intero importo
oltre	7.746,85	e fino a	15.493,71	26,5	1.433,17 + 26,5% parte eccedente 7.746,85
oltre	15.493,71	e fino a	30.987,41	33,5	3.486,08 + 33,5% parte eccedente 15.493,71
oltre	30.987,41	e fino a	69.721,68	39,5	8.676,48 + 39,5% parte eccedente 30.987,41
oltre	69.721,68			45,5	23.976,51 + 45,5% parte eccedente 69.721,68

Rigo RN9: Dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Lire)

Reddito di lavoro dipendente				Detrazione
fino a	9.100.000			1.680.000
oltre	9.100.000	e fino a	9.300.000	1.600.000
oltre	9.300.000	e fino a	15.000.000	1.500.000
oltre	15.000.000	e fino a	15.300.000	1.350.000
oltre	15.300.000	e fino a	15.600.000	1.250.000
oltre	15.600.000	e fino a	15.900.000	1.150.000
oltre	15.900.000	e fino a	30.000.000	1.050.000
oltre	30.000.000	e fino a	40.000.000	950.000
oltre	40.000.000	e fino a	50.000.000	850.000
oltre	50.000.000	e fino a	60.000.000	750.000
oltre	60.000.000	e fino a	60.300.000	650.000
oltre	60.300.000	e fino a	70.000.000	550.000
oltre	70.000.000	e fino a	80.000.000	450.000
oltre	80.000.000	e fino a	90.000.000	350.000
oltre	90.000.000	e fino a	90.400.000	250.000
oltre	90.400.000	e fino a	100.000.000	150.000
oltre	100.000.000			100.000

28

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Euro)

Reddito di lavoro dipendente				Detrazione
fino a	4.699,76			867,65
oltre	4.699,76	e fino a	4.803,05	826,33
oltre	4.803,05	e fino a	7.746,85	774,69
oltre	7.746,85	e fino a	7.901,79	697,22
oltre	7.901,79	e fino a	8.056,73	645,57
oltre	8.056,73	e fino a	8.211,66	593,93
oltre	8.211,66	e fino a	15.493,71	542,28
oltre	15.493,71	e fino a	20.658,28	490,63
oltre	20.658,28	e fino a	25.822,84	438,99
oltre	25.822,84	e fino a	30.987,41	387,34
oltre	30.987,41	e fino a	31.142,35	335,70
oltre	31.142,35	e fino a	36.151,98	284,05
oltre	36.151,98	e fino a	41.316,55	232,41
oltre	41.316,55	e fino a	46.481,12	180,76
oltre	46.481,12	e fino a	46.687,70	129,11
oltre	46.687,70	e fino a	51.645,69	77,47
oltre	51.645,69			51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC. Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:
- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione);
- dividere il prodotto per 365.

Rigo RN10: Questo rigo serve per calcolare un'ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi.
Dovete compilare questo rigo se avete percepito esclusivamente redditi di importo complessivo fino a Lire 9.600.000, pari a Euro 4.957,99. Tali redditi possono derivare solo da:
- assegni periodici, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
- rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Per calcolare tale importo, consultate la tabella che segue:

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Lire)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.				
fino a	9.100.000			300.000
oltre	9.100.000	e fino a	9.300.000	200.000
oltre	9.300.000	e fino a	9.600.000	100.000

ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Euro)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.				
fino a	4.699,76			154,94
oltre	4.699,76	e fino a	4.803,05	103,29
oltre	4.803,05	e fino a	4.957,99	51,65

Scrivere l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

Rigo RN11: Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle sue pertinenze, avete solamente redditi da pensione che non superano Lire 18.000.000 annue, pari ad Euro 9.296,22. L'importo di questa detrazione è stabilito in L. 120.000, pari ad Euro 61,97.
Questa detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

Rigo RN13: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP. Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel Rigo RP17 e scrivetelo.

29

Rigo RN14: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel Rigo RP30 e scrivetelo.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in Appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 39.

Rigo RN16: Dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel quadro RB, rigo RB12, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa", p. 35;
- l'acquisto sia stato effettutato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo massimo utilizzabile è pari all'ammontare del credito d'imposta che avete scritto nel rigo RB12 colonna 3 del quadro RB, diminuito della parte eventualmente già utilizzata, che corrisponde alla somma degli importi che avete scritto nelle colonne 1 e 2 del rigo RB12.
È importante ricordare che nel rigo RN16 colonna 2 deve essere indicato un importo non superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, colonna 3, e la somma delle detrazioni, scritte nei righi da RN9 a RN14. L'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta (l'importo scritto nella colonna 3 di RB12 meno la somma degli importi scritti nella colonna 1 e nella colonna 2 di RB12 e nella colonna 2 di RN16) va riportato nel rigo RN16, colonna 1 ("residuo").
L'importo residuo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento Modello F 24, in compensazione delle somme a debito; potete vedere in Appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 39.

Rigo RN17: Questo rigo serve per calcolare il totale delle detrazioni e del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Per calcolare il totale delle detrazioni, fate le seguenti operazioni:
- sommare gli importi scritti nei righi da RN9 a RN14 e nella colonna 2 del rigo RN16.
- scrivere la somma risultante nel rigo RN17.

Rigo RN18: Questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
Scrivere l'importo che risulta dopo aver sottratto da RN6, colonna 3 (imposta lorda) l'importo indicato in RN17 (totale delle detrazioni). Se l'importo di rigo RN17 è maggiore di quello di rigo RN6 colonna 3, nel rigo RN18 indicare "0" (zero).

Vedere in Appendice la voce "Credito di imposta per canoni non percepiti", p. 39.

Rigo RN 21: Questo rigo serve per indicare il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Rigo RN22: Questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite.

Rigo RN23: Scrivere le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Rigo RN24: Scrivere l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:
- sommare gli importi dei righi **RN21**, **RN22**, col. 2 e **RN23**;
- sottrarre dall'importo di **RN18** la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scriverlo preceduto dal segno "–" ("meno").

Può essere utile vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione", p. 39.

Rigo RN26: Dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova alla colonna 2 del rigo RX1 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR. Trovate tale importo **al punto 14 del CUD 2000** e al punto 19 del CUD.

Rigo RN27: Dovete compilare questo rigo solo per indicare l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN26, utilizzata in compensazione nel Modello F24.

Rigo RN28: Dovete compilare questo rigo solo se avete versato acconti.
Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in Euro ed il contribuente sceglie di compilare la dichiarazione in Lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in Lire.

Questi importi devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.
Colonna 2: scrivere la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi).

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 1999.

Righi RN29 e RN30: Dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è positivo:
- se l'importo del rigo RN24 è maggiore della somma degli importi dei righi RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN29;
- se l'importo del rigo RN24 è minore della somma degli importi dei righi RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN30.

Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è negativo, fare le seguenti operazioni:
- sottrarre l'importo del rigo RN27 da quello che risulta dopo aver fatto la somma degli importi dei righi RN24 (senza considerare il segno "meno"), RN26 e RN28;
- scrivere la differenza nel rigo RN30.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera Lire 20.000, pari a Euro 10,33.
Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

7. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, **dell'addizionale comunale all'IRPEF** anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, con riferimento al 1999, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute.

Chi non è tenuto al pagamento

Non sono, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF i contribuenti che possiedono:
- soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda che, al netto delle detrazioni riportate nei righi da RN9 a RN14, non supera Lire 20.000, pari ad Euro 10,33.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. L'aliquota da applicare è fissata dalla regione e dal comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 1999.

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1999,salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria.

Aliquote

L'aliquota dell'addizionale regionale per il 1999, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.
Per il 1999 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale p. 53.

L'addizionale regionale e comunale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati

Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF è determinata dai sostituti d'imposta quando si effettuano le operazioni di conguaglio. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a decorrere dal periodo successivo.
In caso di cessazione del rapporto, le addizionali regionali e comunali devono essere trattenute in

unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le operazioni di conguaglio.
Gli importi dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuti o da trattenere dal sostituto d'imposta sono indicati **ai punti 16 e 18 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD.
Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, dall'importo complessivamente dovuto deve scorporare quanto già trattenuto dal sostituto d'imposta.

Quando e come si effettua il versamento

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale devono essere versate in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

Come si calcola l'addizionale regionale all'IRPEF

Rigo RV1: scrivere il reddito imponibile. L'importo è pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 3 e quello di rigo RN3.
Rigo RV2: scrivere l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,50% dell'importo scritto nel rigo RV1.
Rigo RV3: nella **colonna 2** scrivere l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 16 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD.
Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 2, del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR.
Rigo RV5: scrivere l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.
Righi RV6 e RV7: nel **rigo RV6**, scrivere la differenza, se positiva, tra l'importo riportato nel rigo RV2 e la somma di quelli riportati nei righi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5. Se la somma degli importi dei righi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5, è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV6 scrivere "0" e nel **rigo RV7**, scrivere la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

Come si calcola l'addizionale comunale all'IRPEF

Rigo RV8: scrivere l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.
Rigo RV9: scrivere l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1 l'aliquota indicata al rigo RV8.
Rigo RV10: scrivere nella **colonna 2** l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 18 del CUD 2000** o nell'eventuale annotazione nel CUD.
Righi RV11 e RV12: questo importo si trova nell'eventuale annotazione del CUD 2000 o del CUD; nel **rigo RV11**, scrivere la differenza, se positiva, tra quanto riportato nel rigo RV9 e nel rigo RV10, colonna 2. Se l'importo di righo RV10, colonna 2, è maggiore dell'importo di rigo RV9, nel rigo RV11 scrivere "0" (zero) e nel **rigo RV12**, indicare la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

8. QUADRO RX - COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Come è composto il quadro RX

Il quadro RX è composto di una sezione relativa all'utilizzo del credito IRPEF e delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

Da ora in poi, seguono le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RX rigo per rigo.

Come si compila il quadro RX

Da RX1 a RX3:
colonna 1: se non avete attivato autonoma procedura di rimborso, scrivere l'importo eventualmente versato in misura maggiore rispetto a quello dovuto; detto credito va ripartito, a vostra scelta, nelle colonne 2 e/o 3;
colonna 2: scrivere l'importo di cui chiedete il rimborso.
colonna 3: scrivere l'importo del credito da utilizzare in compensazione.
È importante sapere che gli importi indicati nella colonna 3 comprendono sia la parte di credito che intendete compensare con il Modello F24 (ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997), sia la parte di credito residuo che avete già utilizzato o che utilizzerete per diminuire i versamenti relativi all'anno 2000 senza esporre la compensazione sul Modello F24.
Se richiedete il rimborso degli importi indicati nella colonna 2, potete chiederlo in Euro barrando l'apposita casella che si trova nel rigo RX10.
E' importante sapere che il rimborso dei crediti che risultano da una stessa dichiarazione può essere richiesto in un solo tipo di valuta: o Lire o Euro.
I contribuenti possono rateizzare i versamenti delle imposte.

32

GLOSSARIO (spiegazioni di termini tecnici)

- **Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel Modello Unico e nelle relative Istruzioni.**
- **Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in** MAIUSCOLETTO**.**

❑ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del periodo d'imposta. Deve essere pari a una percentuale (per le imposte dirette è fissata, per l'anno 2000, nella misura del 92%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

❑ **aliquota** (d'imposta): è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'imponibile. E' fissa per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'imponibile per altre (per es., l'IRPEF).

❑ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

❑ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ◆ v. LOCAZIONE.

❑ **capienza:** si dice che un importo trova *capienza* in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

❑ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

❑ **concessionari** (del servizio di riscossione): sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto del Ministero delle Finanze.

❑ **conduttore** (o **locatario**): chi prende un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'avere un bene in LOCAZIONE.

❑ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla somma dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente*.

❑ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

❑ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali obbligatori, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano *dedotte* dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate. Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibirne la ricevuta.
La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito.
Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

❑ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano *detrarre*, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sostentamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.).
La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

❑ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

❑ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

❑ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ◆ v. in APPENDICE voce ***"Altri oneri per i quali spetta la detrazione"***, p.36.

❑ **giacente:** ◆ v. EREDITÀ GIACENTE.

❑ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

❑ **imputazione** (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.): è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

❑ **incapiente:** ◆ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

❑ **intermediari** (del servizio telematico): sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

❑ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

❑ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

❑ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE.

❑ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta *affitto*, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE O LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ◆ v. CANONE.

❑ **moratori:** ◆ v. INTERESSI MORATORI.

❑ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

❑ **oneri:** spese.

❑ **oneroso:** che comporta spese. ◆ v. TITOLO ONEROSO.

❑ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

❑ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

❑ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

❑ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

❑ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni.

❑ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è depositata presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

❑ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

❑ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. E' il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

❑ **reddito imponibile:** ◆ v. IMPONIBILE.

❑ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione.◆ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titolo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ◆ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

❑ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

❑ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

❑ **titolo oneroso:** si dice che avviene *a titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono *rendite costituite a titolo oneroso* quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

❑ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASL Azienda Sanitaria Locale
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosidetto
CEE Comunità Economica Europea
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE Ufficio Tecnico Erariale

❑ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno **2000** occorre controllare l'importo indicato nel rigo **RN24**. Se questo importo:

- non supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera Lire 100.000, pari ad Euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **92** per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il mese di **novembre 2000**, se l'importo dovuto è inferiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a Lire 502.000, pari ad Euro 259,26, di cui:
  – la prima entro il **20 giugno 2000**, nella misura del 40 per cento;
  – la seconda entro il **30 novembre 2000**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel **2000** o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 15 della parte I a p. 8.

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, all'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo **RP24**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1999 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 1999 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

❑ Altri oneri per i quali spetta la detrazione (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo **RP16**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

1. le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.

La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione.

Attenzione: La detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.
Pertanto, le spese sostenute nell'anno 1999 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53.
Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

2. il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, e nel D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, comprese le erogazioni effettuate per l'organizza-

zione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

3. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

4. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 367 del 29 giugno 1996. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

a. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;

b. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;

c. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere (b) e (c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2) Nel caso di fabbricato riportato su più righi e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  - **a.** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    - – prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
    - – riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - **b.** se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
    - – prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita

e il totale delle quote di canone di locazione;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c. se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
- riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

❑ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in Lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Esempio in Euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale degli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, e Lire 15 milioni, pari a Euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad

uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❏ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del TUIR ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel rigo **RN21**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
– dell'ILOR pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 1999.

❏ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo RN16 può essere indicata la somma residua non compensata.

❏ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

❏ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella

dichiarazione utilizzando la **colonna 2** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 3** "Credito da utilizzare in compensazione" del quadro **RX**.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel quadro **RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il quadro **RS**, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Legge sulla Privacy

Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito troverete le informazioni essenziali riguardo all'uso dei dati personali contenuti nella dichiarazione e ai vostri diritti relativi.
Nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte dall'Amministrazione Finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti).
I dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria possono essere forniti – per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti – ad altri soggetti pubblici (quali, per esempio, i Comuni, o l'INPS).

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa. Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:
- verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero delle Finanze.

Titolari e responsabili del trattamento

Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari e l'Amministrazione Finanziaria assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I titolari del trattamento possono nominare dei "responsabili".
In particolare sono titolari:
il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
gli intermediari, i quali, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informare gli interessati, rendendo noti i dati dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'uso o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, o anche per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.
Il Ministero delle Finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il consenso degli interessati non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Consenso

Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare all'Amministrazione Finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

❑ Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19** per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art.1813 del c.c. - sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è

stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni 1997 e 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati utilizzando il modello Unico nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di Lire 7 milioni, pari a Euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1999 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia a partire dal 2000 il contribuente non ha più diritto ad alcuna detrazione, sempre che il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro.

❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzioni di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'rt. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di Lire 5 milioni, pari a Euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine fissato dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proro-

ga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. n. 211 dell'8 settembre 1999).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Qualora per questi ultimi per l'anno 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM del Modello UNICO 2000 relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1999 e terminato il 28 marzo 1999, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 12, andrà così operato:
12 x (20/28) = 8,57 arrotondato a 9.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

❑ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In caso di ravvedimento operoso il contribuente deve barrare la casella "Ravv. operoso" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Modello UNICO 2000 NR Persone fisiche non residenti".
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al **6** per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze)

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un **quinto** del minimo (Lire 100.000, pari ad 1/5 di Lire 500 mila, ovvero ad Euro 51,65, pari ad 1/5 di Euro 258,23).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo

a. Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al **6** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b. Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al **20** per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di Lire 62.500, pari a Euro 32,28 (pari ad 1/8 di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..

❑ **Redditi dei coniugi**

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

❑ **Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito**

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

❑ **Rettifica del Modello UNICO**

I contribuenti possono rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella "Rettificativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del Modello Unico.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per rettificare e sostituire la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere

indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.
In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 10.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto
In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato nella colonna 1.
In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 9 l'ammontare del canone della colonna 6 rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, nella colonna 9 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato nella colonna 1.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
1) sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
2) l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Lire 500 mila, pari a Euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23 a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 2 milioni, pari a Euro 1.032,91, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da Lire 1 milione, pari a Euro 516,46, a Lire 10 milioni, pari a Euro 5.164,57. Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze. Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione e del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della co-

municazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da Lire 500 mila, pari a Euro 258,23, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200 mila, pari a Euro 103,29, a Lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della Legge n. 146 del 24 aprile 1980, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, prevede la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a carico (per il 2000 la detrazione invece sarà del 36%). Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di **Lire 150 milioni, pari a Euro 77.468,53**, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende usufruire della detrazione.
La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute.

Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende usufruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, che attuano le norme dettate dall'art. 1 della Legge n. 449 del 1997, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.

In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa.

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

❑ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) e c) del TUIR. In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;

- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da Lire 500.000 pari a Euro 256,23 a Lire 4.000.000 pari a Euro 2065,83.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÁ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

49

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Algeria (r. p.)	Algeri - 30.02.91	L.14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina (r. p.)	Roma - 15.11.79	L.27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia (r.)	Camberra - 14.12.82	L.27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria (r. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L.18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L.16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh (r.)	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio (r. p.)	Roma - 29.4.83	L.3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile (r.)	Roma - 3.10.78	L.29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria (r. p.)	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada (r.) + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L.21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia (r.)	Praga - 5.5.81	L.2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina (r.)	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro (r.)	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud (r.)	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio (r.)	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca (r. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen - 26.2.80 Copenaghen - 25.11.88	L.7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
Ecuador (r. p.)	Quito - 23.5.84	L.31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto (r. p.)	Roma - 7.5.79	L.25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti (r.)	Abudabi 22.1.1995	L 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia (r.)	Tallin - 20.3.97	L.19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Federazione Russa (r. p.)	Roma - 9.4.96	L.9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine (r.)	Roma - 5.12.80	L.28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia (r. p.)	Helsinki - 12.6.81	L.25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)

50

Francia (r. p.)	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Germania (r. p.)	Bonn - 18.10.89	L.24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Giappone (r.) + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia (r. p.)	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India (r.)	New Delhi - 19.02.93	L.14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia (r.)	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda (r.)	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele (r. p.)	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia (r. p.)	Belgrado - 24.2.82	L.18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan (r.)	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait (r.) + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L.7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania (r. p.)	Vilnius - 4.4.96	L.9.2.99, n .31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo (r. p.)	Lussemburgo - 3.6.81	L.14.8.82, n .747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Malaysia (r.)	Kuala Lumpur - 28.1.84	L.14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta (r.)	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco (r.)	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius (r.)	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico (r.)	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia (r. p.)	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda (r.)	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi (r. p.)	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan (r.)	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia (r.)	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo (r.)	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)

51

Regno Unito (r.)	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania (r. p.)	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Singapore (r. p.)	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna (r.)	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka (r. p.)	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti (r.)	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa (r.)	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia (r. p.)	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera (r. p.)	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania (r.)	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia (r.)	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago (r.)	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia (r.)	Tunisi - 16.5.79	L.25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia (r.)	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria (r. p.)	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica (r.)	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela (r.)	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam (r.)	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia (r.)	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n.107 del 10/5/1999)

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Liberia	Sark
Andorra	Ecuador	Liechtenstein	Seicelle
Anguilla	Filippine	Macao	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Maldive	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Malta	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Maurizio	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Monserrat	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Nauru	Tonga
Belize	Isole Cayman	Niue	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Oman	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Panama	Uruguay
Cipro	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Vanuatu
Costa Rica	Jersey	Monaco	Samoa
Dominica	Libano	San Marino	

52

COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0,2
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,2
A015	ACCADIA	FG	0,2
A017	ACCETTURA	MT	0,2
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,1
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2
A028	ACIREALE	CT	0,1
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,2
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,2
A045	ACQUASPARTA	TR	0,2
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,2
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,18
M211	ACQUEDOLCI	ME	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,2
A055	ADELFIA	BA	0,2
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,2
A059	ADRIA	RO	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,2
A065	AFRICO	RC	0,2
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A074	AGLIE'	TO	0,1
A083	AGORDO	BL	0,2
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,2
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,2
A110	AIROLA	BN	0,2
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0,2
A118	ALAGNA	PV	0,2
A120	ALANNO	PE	0,2
A123	ALATRI	FR	0,15
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,2
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,2
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,2
A138	ALBARETO	PR	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,1
A145	ALBENGA	SV	0,2
A150	ALBERONA	FG	0,2
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,2
A160	ALBIDONA	CS	0,2
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,2
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,1
A182	ALESSANDRIA	AL	0,2
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,2
A193	ALGUA	BG	0,2
A194	ALI'	ME	0,2
A201	ALI' TERME	ME	0,2
A195	ALIA	PA	0,2
A202	ALIMENA	PA	0,2
A206	ALLEGHE	BL	0,2
A207	ALLERONA	TR	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,2
A214	ALME'	BG	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,2
A226	ALTARE	SV	0,1
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,2
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,1
A233	ALTIDONA	AP	0,2
A234	ALTILIA	CS	0,2
A235	ALTINO	CH	0,2
A236	ALTISSIMO	VI	0,2
A240	ALTOMONTE	CS	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2
A244	ALVITO	FR	0,1
A251	AMALFI	SA	0,2
A256	AMASENO	FR	0,2
A257	AMATO	CZ	0,2
A259	AMBIVERE	BG	0,2
A265	AMOROSI	BN	0,1
A271	ANCONA	AN	0,2
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,2
A282	ANDRATE	TO	0,2
A284	ANDRETTA	AV	0,2
A285	ANDRIA	BA	0,2
A286	ANDRIANO	BZ	0,1
A292	ANGIARI	VR	0,2
A294	ANGRI	SA	0,2
A295	ANGROGNA	TO	0,2
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,2
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,1
A303	ANOIA	RC	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,2
A314	ANTONIMINA	RC	0,2
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A323	ANZIO	RM	0,2
A330	APOLLOSA	BN	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,2
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,2
A339	APRICENA	FG	0,2
A340	APRIGLIANO	CS	0,2
A341	APRILIA	LT	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A350	ARADEO	LE	0,2
A360	ARCADE	TV	0,2
A367	ARCHI	CH	0,2
A377	ARCUGNANO	VI	0,2
A383	ARDESIO	BG	0,2
A385	ARDORE	RC	0,2
A387	ARENA PO	PV	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,2
A394	ARGENTERA	CN	0,2
A398	ARI	CH	0,2
A403	ARIENZO	CE	0,2
A414	ARMENO	NO	0,1
A425	ARNESANO	LE	0,2
A429	ARONA	NO	0,2
A432	ARPAISE	BN	0,2
A433	ARPINO	FR	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,2
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,2
A439	ARRONE	TR	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,2
A451	ARTOGNE	BS	0,2
A455	ARZANO	NA	0,2
A456	ARZENE	PN	0,2
A458	ARZERGRANDE	PD	0,2
A460	ASCEA	SA	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,2
A464	ASCREA	RI	0,2
A477	ASSOLO	OR	0,2
A486	ATINA	FR	0,2
A487	ATRANI	SA	0,1
A488	ATRI	TE	0,2
A489	ATRIPALDA	AV	0,2
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A495	AULETTA	SA	0,2
A499	AURIGO	IM	0,2
A503	AUSTIS	NU	0,2
A506	AVEGNO	GE	0,15
A508	AVELLA	AV	0,2
A509	AVELLINO	AV	0,1
A512	AVERSA	CE	0,2
A514	AVETRANA	TA	0,2
A517	AVIATICO	BG	0,2
A519	AVIGLIANO	PZ	0,2
A525	AZEGLIO	TO	0,2
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A529	AZZANO MELLA	BS	0,2
A531	AZZATE	VA	0,2
A532	AZZIO	VA	0,1
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,1
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,2
A542	BADOLATO	CZ	0,2
A544	BAGALADI	RC	0,2
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,1
A550	BAGNARIA	PV	0,2
A555	BAGNASCO	CN	0,2
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,2
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,2
A580	BAIANO	AV	0,2
A587	BALANGERO	TO	0,2
A593	BALESTRINO	SV	0,2
A604	BALVANO	PZ	0,2
A605	BALZOLA	AL	0,2
A613	BAONE	PD	0,2
A615	BARAGIANO	PZ	0,2
A619	BARASSO	VA	0,2
A625	BARBANIA	TO	0,1
A629	BARBARESCO	CN	0,2
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA	BG	0,2
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,2
A645	BARDELLO	VA	0,2
A652	BAREGGIO	MI	0,2
A657	BARGA	LU	0,2
A658	BARGAGLI	GE	0,2
A661	BARGHE	BS	0,2
A663	BARI SARDO	NU	0,2
A664	BARIANO	BG	0,1
A666	BARILE	PZ	0,2
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A670	BARNI	CO	0,2
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,2
A674	BARONISSI	SA	0,2
A684	BARZANA	BG	0,2
A692	BASCIANO	TE	0,2
A697	BASIANO	MI	0,2
A698	BASICO'	ME	0,2
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,2
A707	BASSIANO	LT	0,2
A708	BASSIGNANA	AL	0,2
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,2
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,2
A718	BATTUDA	PV	0,2
A731	BEDONIA	PR	0,2
A732	BEDULITA	BG	0,2
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,2
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2
A780	BENESTARE	RC	0,2
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,1

53

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
A784	BENNA	BI	0,2
A792	BEREGUARDO	PV	0,2
A798	BERGOLO	CN	0,2
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A816	BERZO DEMO	BS	0,2
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,1
A819	BESANO	VA	0,2
A831	BETTOLA	PC	0,2
A835	BEVAGNA	PG	0,1
A837	BEVILACQUA	VR	0,2
A859	BIELLA	BI	0,2
A872	BINASCO	MI	0,1
A876	BIOGLIO	BI	0,2
A881	BISACCIA	AV	0,2
A882	BISACQUINO	PA	0,2
A883	BISCEGLIE	BA	0,2
A885	BISENTI	TE	0,1
A887	BISIGNANO	CS	0,2
A889	BISTAGNO	AL	0,15
A894	BITRITTO	BA	0,2
A857	BLERA	VT	0,2
A904	BLESSAGNO	CO	0,2
A906	BOARA PISANI	PD	0,2
A914	BOCCIOLETO	VC	0,2
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,2
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,2
A922	BOGLIASCO	GE	0,2
A929	BOGOGNO	NO	0,2
A930	BOIANO	CB	0,2
A931	BOISSANO	SV	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,1
A948	BOLOTANA	NU	0,2
A955	BOMARZO	VT	0,2
A956	BOMBA	CH	0,2
A957	BOMPENSIERE	CL	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,2
A964	BONAVIGO	VR	0,2
A970	BONEA	BN	0,2
A973	BONIFATI	CS	0,2
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,1
B003	BORGIALLO	TO	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,2
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,2
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,2
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,2
B043	BORGO TICINO	NO	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,2
A996	BORGO VELINO	RI	0,2
B011	BORGOFORTE	MN	0,2
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,2
B018	BORGOMALE	CN	0,2
B020	BORGOMARO	IM	0,2
B021	BORGOMASINO	TO	0,2
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,2
B049	BORMIO	SO	0,2
B051	BORNASCO	PV	0,2
B054	BORNO	BS	0,2
B056	BORORE	NU	0,2
B058	BORRIANA	BI	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,2
B079	BOSIA	CN	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2
B099	BOVA MARINA	RC	0,2
B104	BOVINO	FG	0,2
B106	BOVOLENTA	PD	0,2
B107	BOVOLONE	VR	0,2
B109	BOZZOLE	AL	0,2
B112	BRACCA	BG	0,1
B114	BRACCIANO	RM	0,1
B118	BRANCALEONE	RC	0,2
B121	BRANDIZZO	TO	0,2
B126	BREBBIA	VA	0,2
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,2
B131	BREGANO	VA	0,2
B132	BREGANZE	VI	0,1
B137	BREMBATE	BG	0,2
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,2
B143	BRENDOLA	VI	0,1
B144	BRENNA	CO	0,2
B149	BRENO	BS	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,2
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,2
B160	BRESSANONE	BZ	0,2
B162	BRESSO	MI	0,2
B169	BRIATICO	VV	0,2
B172	BRIENNO	CO	0,2
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
B180	BRINDISI	BR	0,2
B188	BRISIGHELLA	RA	0,2
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,2
B193	BRITTOLI	PE	0,2
B197	BROGNATURO	VV	0,2
B200	BRONDELLO	CN	0,2
B201	BRONI	PV	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,2
B218	BRUNATE	CO	0,1
B225	BRUSASCO	TO	0,2
B227	BRUSCIANO	NA	0,15
B235	BUBBIANO	MI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
B236	BUBBIO	AT	0,2
B238	BUCCHIANICO	CH	0,2
B250	BUGGERRU	CA	0,2
B258	BUGUGGIATE	VA	0,2
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,2
B266	BUONABITACOLO	SA	0,2
B279	BUROLO	TO	0,2
B287	BUSCEMI	SR	0,2
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,2
B332	CADEO	PC	0,2
B347	CADREZZATE	VA	0,2
B354	CAGLIARI	CA	0,2
B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2
B366	CAIOLO	SO	0,2
B374	CALABRITTO	AV	0,2
B376	CALAMANDRANA	AT	0,2
B379	CALANNA	RC	0,2
B384	CALATABIANO	CT	0,2
B385	CALATAFIMI	TP	0,2
B388	CALCATA	VT	0,2
B390	CALCI	PI	0,2
B402	CALDIERO	VR	0,2
B408	CALESTANO	PR	0,2
B417	CALLABIANA	BI	0,2
B419	CALLIANO	TN	0,2
B430	CALTAVUTURO	PA	0,2
B432	CALTO	RO	0,2
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,2
B437	CALVANICO	SA	0,2
B441	CALVENE	VI	0,2
B443	CALVERA	PZ	0,2
B444	CALVI	BN	0,2
B452	CALVIZZANO	NA	0,2
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,1
B456	CAMAIRAGO	LO	0,2
B463	CAMBIASCA	VB	0,2
B465	CAMBURZANO	BI	0,2
B467	CAMERANA	CN	0,1
B468	CAMERANO	AN	0,2
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,2
B476	CAMEROTA	SA	0,2
B477	CAMIGLIANO	CE	0,2
B482	CAMINO	AL	0,2
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B486	CAMMARATA	AG	0,2
B489	CAMO	CN	0,2
B492	CAMPAGNA	SA	0,2
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,2
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,1
B497	CAMPAGNATICO	GR	0,2
B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B515	CAMPLI	TE	0,2
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,2
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,2
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,2
B527	CAMPODIMELE	LT	0,2
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B534	CAMPOFILONE	AP	0,2
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,2
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,2
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,2
B551	CAMPOMORONE	GE	0,2
B554	CAMPONOGARA	VE	0,2
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,2
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,2
B578	CANARO	RO	0,2
B586	CANDELO	BI	0,2
B590	CANDIDA	AV	0,2
B591	CANDIDONI	RC	0,2
B599	CANEVINO	PV	0,2
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,2
B604	CANINO	VT	0,2
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,2
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,2
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,2
B621	CANOSIO	CN	0,1
B627	CANTALICE	RI	0,2
B628	CANTALUPA	TO	0,2
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,2
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,2
B635	CANTERANO	RM	0,2
B641	CANZO	CO	0,2
B642	CAORLE	VE	0,2
B643	CAORSO	PC	0,2
B645	CAPACI	PA	0,2
B647	CAPANNOLI	PI	0,05
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B661	CAPIZZONE	BG	0,2
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,165
B667	CAPODRISE	CE	0,2
B670	CAPOLONA	AR	0,2
B675	CAPOTERRA	CA	0,2
B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,2
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,2
B691	CAPRAROLA	VT	0,2
B696	CAPRI	NA	0,2
B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B707	CAPRIGLIO	AT	0,1

54

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
B715	CAPUA	CE	0,2
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,1
B724	CARAPELLE	FG	0,2
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0,2
B727	CARASSAI	AP	0,2
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B733	CARAVINO	TO	0,2
B734	CARAVONICA	IM	0,2
B735	CARBOGNANO	VT	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,1
B744	CARBONERA	TV	0,2
B762	CAREMA	TO	0,2
B766	CARERI	RC	0,2
B774	CARIATI	CS	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,2
B779	CARINARO	CE	0,2
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2
B796	CARNAGO	VA	0,2
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,2
B804	CARONIA	ME	0,2
B808	CAROSINO	TA	0,2
B809	CAROVIGNO	BR	0,2
B813	CARPANZANO	CS	0,2
B816	CARPEGNA	PU	0,2
B817	CARPENEDOLO	BS	0,15
B820	CARPIANO	MI	0,2
B829	CARPINO	FG	0,1
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,1
B846	CARTOCETO	PU	0,2
B854	CARVICO	BG	0,2
B859	CASACANDITELLA	CH	0,2
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,2
B865	CASALBORDINO	CH	0,2
B866	CASALBORE	AV	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,2
B873	CASALDUNI	BN	0,1
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,2
B912	CASALSERUGO	PD	0,2
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,2
B921	CASALZUIGNO	VA	0,2
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,2
B933	CASAPINTA	BI	0,2
B937	CASARGO	LC	0,2
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,2
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,1
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0,2
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0,2
B966	CASIGNANA	RC	0,2
B967	CASINA	RE	0,2
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,2
A472	CASPERIA	RI	0,1
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,2
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,2
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,2
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,2
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C022	CASSINASCO	AT	0,2
C027	CASSINE	AL	0,2
C034	CASSINO	FR	0,2
C041	CASTAGNARO	VR	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,1
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0,2
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,2
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,1
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,1
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,2
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,2
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,2
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,2
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,2
C074	CASTELDACCIA	PA	0,2
C080	CASTELDELCI	PU	0,2
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,2
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,05
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,2
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,2
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,2
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2
C136	CASTELLANETA	TA	0,2
C140	CASTELLAR	CN	0,2
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,2
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,2
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,2
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,2
C173	CASTELLINALDO	CN	0,2
C177	CASTELLIRI	FR	0,2
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,2
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,2
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,2
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,2
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,2
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,2
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,2
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,2
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C250	CASTELPOTO	BN	0,2
C272	CASTELSARDO	SS	0,2
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
C200	CASTELVERRINO	IS	0,2
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,2
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,1
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,2
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,2
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,2
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,2
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,2
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,2
C321	CASTIGNANO	AP	0,2
C322	CASTILENTI	TE	0,2
C331	CASTORANO	AP	0,2
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,2
C340	CASTROCIELO	FR	0,2
C347	CASTROREALE	ME	0,2
C348	CASTROREGIO	CS	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,1
C353	CATENANUOVA	EN	0,2
C354	CATIGNANO	PE	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,2
C363	CAVAGLIA'	BI	0,2
C369	CAVAGNOLO	TO	0,2
C377	CAVALLINO	LE	0,2
C390	CAVE	RM	0,1
C413	CECCANO	FR	0,2
C417	CEDEGOLO	BS	0,2
C421	CEFALU'	PA	0,2
C432	CELLA MONTE	AL	0,2
C436	CELLAMARE	BA	0,1
C443	CELLE LIGURE	SV	0,2
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,2
C450	CELLIO	VC	0,2
C456	CENATE SOPRA	BG	0,2
C457	CENATE SOTTO	BG	0,2
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,2
C470	CENTOLA	SA	0,2
C476	CEPPALONI	BN	0,2
C479	CEPRANO	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0,1
C481	CERANESI	GE	0,2
C485	CERASO	SA	0,2
C487	CERCENASCO	TO	0,15
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,2
C495	CERCOLA	NA	0,1
C497	CERES	TO	0,2
C503	CERESETO	AL	0,2
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C513	CERIGNALE	PC	0,2
C514	CERIGNOLA	FG	0,2
C516	CERMENATE	CO	0,2
C517	CERMIGNANO	TE	0,2
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,2
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,2
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,2
C531	CERRINA	AL	0,2
C538	CERRO VERONESE	VR	0,2
C542	CERVA	CZ	0,2
C545	CERVARO	FR	0,2
C552	CERVETERI	RM	0,2
C554	CERVICATI	CS	0,2
C557	CERVINARA	AV	0,2
C566	CESANO MADERNO	MI	0,2
C568	CESARO'	ME	0,2
C569	CESATE	MI	0,2
C576	CESINALI	AV	0,2
C578	CESIO	IM	0,2
C580	CESSALTO	TV	0,2
C581	CESSANITI	VV	0,2
C589	CEVA	CN	0,2
C591	CEVO	BS	0,2
C605	CHIAMPO	VI	0,2

55

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
C614	CHIARANO	TV	0,2
C615	CHIARAVALLE	AN	0,2
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,2
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C633	CHIEUTI	FG	0,2
C634	CHIEVE	CR	0,05
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,1
C657	CHIUSANICO	IM	0,2
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,2
C661	CHIUSDINO	SI	0,2
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,2
C665	CHIVASSO	TO	0,2
M272	CIAMPINO	RM	0,2
C673	CICAGNA	GE	0,2
C674	CICALA	CZ	0,2
C675	CICCIANO	NA	0,2
C676	CICERALE	SA	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,2
C695	CIMINA'	RC	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,1
C708	CINISI	PA	0,2
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,2
C716	CIORLANO	CE	0,2
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0,2
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,2
C741	CISTERNINO	BR	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,2
C747	CITTANOVA	RC	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2
C755	CIVEZZA	IM	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,2
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,2
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,2
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,2
C816	CODOGNO	LO	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,2
C823	COGOLETO	GE	0,2
C830	COLBORDOLO	PU	0,2
C838	COLI	PC	0,2
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,2
C844	COLLARMELE	AQ	0,2
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1
C857	COLLE DI TORA	RI	0,1
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,2
C862	COLLELONGO	AQ	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,1
C888	COLOBRARO	MT	0,1
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2
C903	COLORINA	SO	0,2
C911	COMABBIO	VA	0,2
C914	COMANO	MS	0,1
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,2
C928	COMITINI	AG	0,02
C933	COMO	CO	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,2
C937	COMUN NUOVO	BG	0,1
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,2
C943	CONCAMARISE	VR	0,2
C952	CONCOREZZO	MI	0,2
C954	CONDOFURI	RC	0,2
C956	CONDRO'	ME	0,2
C957	CONEGLIANO	TV	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,2
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2
C977	CONZANO	AL	0,2
C978	COPERTINO	LE	0,1
C982	CORANA	PV	0,2
C983	CORATO	BA	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,2
C987	CORBOLA	RO	0,2
C988	CORCHIANO	VT	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,2
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,2
D007	CORINALDO	AN	0,2
D008	CORIO	TO	0,2
D016	CORNALBA	BG	0,2
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,2
D026	CORNIGLIO	PR	0,2
D040	CORREZZOLA	PD	0,2
D078	CORVARA	PE	0,1
D086	COSENZA	CS	0,2
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,2
D094	COSSATO	BI	0,2
D095	COSSERIA	SV	0,1
D096	COSSIGNANO	AP	0,2
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0,2
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,2
D111	COSTA DI SERINA	BG	0,1
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,15
D108	COSTACCIARO	PG	0,18
D114	COSTARAINERA	IM	0,1
D118	COSTERMANO	VR	0,2
D127	COZZO	PV	0,2
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,2
D142	CREMA	CR	0,2
D143	CREMELLA	LC	0,2
D154	CRESCENTINO	VC	0,2
D156	CRESPADORO	VI	0,2
D159	CRESPIATICA	LO	0,2
D161	CRESPINO	RO	0,2
D162	CRESSA	NO	0,2
D165	CREVACUORE	BI	0,2
D170	CRISPANO	NA	0,2
D171	CRISPIANO	TA	0,2
D172	CRISSOLO	CN	0,2
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,2
D197	CUCEGLIO	TO	0,2
D198	CUGGIONO	MI	0,2
D201	CUGNOLI	PE	0,2
D202	CUMIANA	TO	0,1
D208	CUORGNE'	TO	0,1
D209	CUPELLO	CH	0,2
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,2
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,2
D216	CUREGGIO	NO	0,2
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,2
D219	CURINO	BI	0,2
D229	CUSAGO	MI	0,15
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,2
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,2
D232	CUSINO	CO	0,2
D234	CUSTONACI	TP	0,2
D238	CUVEGLIO	VA	0,2
D239	CUVIO	VA	0,2
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,2
D255	DAVAGNA	GE	0,2
D256	DAVERIO	VA	0,2
D257	DAVOLI	CZ	0,2
D267	DELIA	CL	0,2
D268	DELIANUOVA	RC	0,2
D272	DENICE	AL	0,2
D286	DESIO	MI	0,2
D289	DIAMANTE	CS	0,2
D297	DIANO MARINA	IM	0,2
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,2
D304	DIPIGNANO	CS	0,2
D309	DIVIGNANO	NO	0,2
D315	DOGLIOLA	CH	0,2
D323	DOLIANOVA	CA	0,2
D325	DOLO	VE	0,2
D334	DOMUSNOVAS	CA	0,2
D339	DONATO	BI	0,2
D348	DORNO	PV	0,1
D350	DORZANO	BI	0,2
D367	DRESANO	MI	0,2
M300	DUE CARRARE	PD	0,2
D394	ELICE	PE	0,2
D401	ELVA	CN	0,1
D411	ENTRATICO	BG	0,2
D415	ERACLEA	VE	0,2
D420	ERBEZZO	VR	0,2
D422	ERCHIE	BR	0,2
D423	ERICE	TP	0,2
D428	ERVE	LC	0,2
D429	ESANATOGLIA	MC	0,2
D445	EUPILIO	CO	0,2
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,2
D451	FABRIANO	AN	0,2
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
D454	FABRO	TR	0,2
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,2
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,2
D469	FAICCHIO	BN	0,2
D470	FALCADE	BL	0,2
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,2
D477	FALERONE	AP	0,2
D480	FALLO	CH	0,2
D483	FALVATERRA	FR	0,2
D488	FANO	PU	0,2
D489	FANO ADRIANO	TE	0,2
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0,2
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,2
D496	FARA VICENTINO	VI	0,2
D502	FARINI	PC	0,2
D509	FASCIA	GE	0,2
D532	FENESTRELLE	TO	0,2
D538	FERENTILLO	TR	0,2
D539	FERENTINO	FR	0,2
D540	FERLA	SR	0,2
D542	FERMO	AP	0,2
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,2
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,2
D557	FERRUZZANO	RC	0,2
D560	FIAMIGNANO	RI	0,1
D568	FICAROLO	RO	0,2
D569	FICARRA	ME	0,2
D575	FIESOLE	FI	0,2
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,2
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,1

56

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,1
D588	FILAGO	BG	0,1
D592	FILETTO	CH	0,2
D605	FINO MORNASCO	CO	0,2
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,2
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,2
D619	FIUMARA	RC	0,2
D622	FIUMEDINISI	ME	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,2
M297	FIUMICINO	RM	0,1
D635	FLORESTA	ME	0,2
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D646	FOGLIZZO	TO	0,2
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,2
D652	FOLIGNANO	AP	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2
D662	FONDI	LT	0,2
D665	FONNI	NU	0,1
D667	FONTANA LIRI	FR	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,2
D673	FONTANELLATO	PR	0,1
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,2
D683	FONTEGRECA	CE	0,2
D688	FOPPOLO	BG	0,2
D691	FORCE	AP	0,2
D696	FORENZA	PZ	0,2
D702	FORIO	NA	0,2
D707	FORMELLO	RM	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,2
D738	FOSSACESIA	CH	0,1
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,2
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,2
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,2
D559	FRACONALTO	AL	0,2
D754	FRAGAGNANO	TA	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,2
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,2
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,2
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,2
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,2
D768	FRANCOFONTE	SR	0,1
D770	FRASCARO	AL	0,2
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,2
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,1
D780	FRASSINETO PO	AL	0,2
D781	FRASSINETTO	TO	0,2
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,2
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2
D790	FRATTAMINORE	NA	0,2
D791	FRATTE ROSA	PU	0,2
D793	FRAZZANO'	ME	0,1
D797	FRESONARA	AL	0,2
D803	FRISA	CH	0,2
D805	FRONT	TO	0,2
D807	FRONTINO	PU	0,2
D810	FROSINONE	FR	0,2
D815	FUCECCHIO	FI	0,2
D818	FUMANE	VR	0,2
D819	FUMONE	FR	0,1
D824	FURCI SICULO	ME	0,2
D825	FURNARI	ME	0,2
D826	FURORE	SA	0,2
D830	FUSINE	SO	0,2
D835	GABIANO	AL	0,2
D836	GABICCE MARE	PU	0,2
D844	GAGGI	ME	0,2
D845	GAGGIANO	MI	0,1
D848	GAGLIANICO	BI	0,2
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0,2
D855	GAIBA	RO	0,2
D856	GAIOLA	CN	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,2
D859	GAIRO	NU	0,2
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,2
D862	GALATINA	LE	0,2
D868	GALGAGNANO	LO	0,2
D869	GALLARATE	VA	0,2
D872	GALLIATE	NO	0,1
D873	GALLIAVOLA	PV	0,1
D883	GALLIPOLI	LE	0,2
D884	GALLO MATESE	CE	0,2
D885	GALLODORO	ME	0,2
D886	GALLUCCIO	CE	0,2
D896	GAMBATESA	CB	0,2
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,2
D903	GANDELLINO	BG	0,2
D906	GANDOSSO	BG	0,2
D920	GARESSIO	CN	0,2
D925	GARLASCO	PV	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,2
D932	GASPERINA	CZ	0,2
D944	GAVI	AL	0,2
D945	GAVIGNANO	RM	0,2
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,1
D960	GELA	CL	0,15
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,2
D969	GENOVA	GE	0,2
D983	GERMAGNANO	TO	0,2
D986	GERMASINO	CO	0,2
D988	GEROCARNE	VV	0,2
E010	GIANICO	BS	0,2
E013	GIARDINELLO	PA	0,2
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,2
E015	GIAROLE	AL	0,2
E016	GIARRATANA	RG	0,2
E017	GIARRE	CT	0,05
E023	GIBELLINA	TP	0,1
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,2
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,2
E033	GINESTRA	PZ	0,1
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
E037	GIOI	SA	0,2
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0,1
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,2
E045	GIOVE	TR	0,2
E050	GIRIFALCO	CZ	0,1
E052	GISSI	CH	0,2
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,2
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,2
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,2
E058	GIULIANOVA	TE	0,2
E068	GIZZERIA	CZ	0,2
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,2
E074	GODRANO	PA	0,2
E078	GOITO	MN	0,2
E079	GOLASECCA	VA	0,2
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,2
E086	GONNESA	CA	0,1
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,2
E089	GONZAGA	MN	0,2
E091	GORGA	RM	0,2
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,2
E106	GORNO	BG	0,1
E109	GORRETO	GE	0,2
E111	GORZEGNO	CN	0,2
E115	GOTTASECCA	CN	0,1
E120	GOZZANO	NO	0,1
E126	GRADOLI	VT	0,2
E130	GRAGLIA	BI	0,2
E134	GRANA	AT	0,1
E138	GRANCONA	VI	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2
E149	GRATTERI	PA	0,2
E151	GRAVEDONA	CO	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,2
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,2
E158	GRAZZANISE	CE	0,2
E161	GRECI	AV	0,2
E170	GREZZAGO	MI	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2
E180	GRIMALDI	CS	0,2
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,2
E207	GROTTAMMARE	AP	0,2
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,2
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,2
E212	GROTTERIA	RC	0,2
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,2
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,2
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,2
E240	GUARDA VENETA	RO	0,2
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,2
E241	GUARDEA	TR	0,2
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,2
E248	GUARDIAREGIA	CB	0,2
E256	GUBBIO	PG	0,2
E259	GUGLIONESI	CB	0,2
E266	GUILMI	CH	0,2
E270	GUSPINI	CA	0,2
E284	ILLASI	VR	0,2
E287	IMBERSAGO	LC	0,2
E291	IMPRUNETA	FI	0,2
E292	INARZO	VA	0,2
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2
E301	INGRIA	TO	0,2
E309	INVERIGO	CO	0,2
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,1
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,2
E321	IONADI	VV	0,1
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,2
E329	ISCHIA	NA	0,2
E332	ISCHITELLA	FG	0,2
E335	ISERNIA	IS	0,2
E336	ISILI	NU	0,2
E337	ISNELLO	PA	0,2
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,2
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,2
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,2
E364	ISORELLA	BS	0,2
E365	ISPANI	SA	0,1
E367	ISPRA	VA	0,2
E368	ISSIGLIO	TO	0,2
E374	ITALA	ME	0,2
E375	ITRI	LT	0,2
E376	ITTIREDDU	SS	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E379	IVREA	TO	0,2
E388	JESI	AN	0,1
E389	JOPPOLO	VV	0,1
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0,2
E423	LA LOGGIA	TO	0,2
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,2
E393	LABRO	RI	0,2
E395	LACCHIARELLA	MI	0,1
E397	LACEDONIA	AV	0,2
M212	LADISPOLI	RM	0,2
E405	LAGLIO	CO	0,2
E409	LAGONEGRO	PZ	0,2
E416	LAINO	CO	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,2
E429	LAMON	BL	0,2
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,2
E433	LAMPORO	VC	0,2
E435	LANCIANO	CH	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,1
E445	LANZO TORINESE	TO	0,2
E447	LAPEDONA	AP	0,2
E455	LARI	PI	0,2
M207	LARIANO	RM	0,2
E459	LASCARI	PA	0,2
E462	LASNIGO	CO	0,2
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,2
E472	LATINA	LT	0,2
E474	LATRONICO	PZ	0,2
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,2
E483	LAURIA	PZ	0,2
E484	LAURIANO	TO	0,1
E485	LAURINO	SA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,1
E487	LAURO	AV	0,2
E489	LAVAGNO	VR	0,2
E493	LAVELLO	PZ	0,2
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,2
E519	LEIVI	GE	0,2
E520	LEMIE	TO	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,2
E523	LENI	ME	0,2
E525	LENNO	CO	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,1
E531	LENTELLA	CH	0,2
E532	LENTINI	SR	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E546	LESEGNO	CN	0,1
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,2
E557	LETTERE	NA	0,2
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,1
E559	LETTOPALENA	CH	0,2
E566	LEVONE	TO	0,1
E570	LIBERI	CE	0,2
E571	LIBRIZZI	ME	0,2
E585	LIGONCHIO	RE	0,2
E588	LIMANA	BL	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,2
E591	LIMBIATE	MI	0,2
E592	LIMENA	PD	0,2
E594	LIMINA	ME	0,2
E607	LIPOMO	CO	0,2
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,2
E620	LIVERI	NA	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,2
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,1
E646	LOCULI	NU	0,2
E648	LODI	LO	0,2
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,2
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,1
E669	LONGANO	IS	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,1
E682	LONIGO	VI	0,2
E688	LORENZANA	PI	0,2
E689	LOREO	RO	0,2
E690	LORETO	AN	0,2
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,1
E695	LORSICA	GE	0,2
E704	LOVERE	BG	0,2
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,2
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,2
E712	LU	AL	0,2
E715	LUCCA	LU	0,2
E718	LUCIGNANO	AR	0,2
E719	LUCINASCO	IM	0,2
E727	LUGNACCO	TO	0,1
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,2
E734	LUINO	VA	0,2
E737	LUMARZO	GE	0,2
E743	LUNANO	PU	0,2
B387	LUNGAVILLA	PV	0,2
E745	LUNGRO	CS	0,2
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,2
E751	LURANO	BG	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2
E761	LUSIA	RO	0,2
E769	LUVINATE	VA	0,2
E775	MACCAGNO	VA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,2
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,2
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,2
E790	MACUGNAGA	VB	0,2
E794	MADONE	BG	0,1
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E801	MAGENTA	MI	0,2
E805	MAGIONE	PG	0,2
E806	MAGISANO	CZ	0,2
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,2
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,2
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E815	MAGLIE	LE	0,2
E817	MAGLIONE	TO	0,1
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,15
E819	MAGNAGO	MI	0,1
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
E839	MAIORI	SA	0,2
E855	MALFA	ME	0,2
E859	MALITO	CS	0,2
E865	MALONNO	BS	0,2
E869	MALVAGNA	ME	0,1
E873	MAMMOLA	RC	0,2
E876	MANDANICI	ME	0,2
E882	MANDURIA	TA	0,2
E885	MANFREDONIA	FG	0,2
E887	MANGO	CN	0,2
M283	MANIACE	CT	0,2
E900	MANZIANA	RM	0,2
E901	MAPELLO	BG	0,1
E903	MARACALAGONIS	CA	0,2
E904	MARANELLO	MO	0,2
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,1
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,2
E907	MARANO TICINO	NO	0,2
E919	MARATEA	PZ	0,2
E924	MARCELLINA	RM	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,2
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,2
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,2
E958	MARINO	RM	0,2
E959	MARLENGO	BZ	0,2
E960	MARLIANA	PT	0,2
E963	MARMORA	CN	0,1
E968	MAROPATI	RC	0,2
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,2
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,2
E980	MARTELLAGO	VE	0,2
E987	MARTINENGO	BG	0,2
E989	MARTINSICURO	TE	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0,2
E999	MARZANO	PV	0,2
F002	MARZIO	VA	0,2
F004	MASCALI	CT	0,2
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
F009	MASER	TV	0,2
F015	MASIO	AL	0,2
F023	MASSA	MS	0,1
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,2
F041	MASSELLO	TO	0,1
F044	MASSIGNANO	AP	0,2
F050	MASULLAS	OR	0,1
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,1
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,2
M271	MAZZARRONE	CT	0,2
F080	MEDE	PV	0,2
F082	MEDESANO	PR	0,2
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,2
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,2
F096	MELAZZO	AL	0,2
F098	MELE	GE	0,2
F100	MELEGNANO	MI	0,2
F106	MELICUCCO	RC	0,2
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
F113	MELIZZANO	BN	0,2
F120	MENAGGIO	CO	0,2
F125	MENDICINO	CS	0,2
F130	MEOLO	VE	0,2
F134	MERCALLO	VA	0,2
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,2
F147	MERI'	ME	0,2
F152	MESAGNE	BR	0,2
F158	MESSINA	ME	0,2
F162	META	NA	0,1
F164	MEUGLIANO	TO	0,2
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,2
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F184	MEZZOJUSO	PA	0,1
F188	MEZZOMERICO	NO	0,2
F189	MIAGLIANO	BI	0,2
F191	MIASINO	NO	0,2
F193	MICIGLIANO	RI	0,2
F201	MIGLIONICO	MT	0,2
F202	MIGNANEGO	GE	0,2
F206	MILAZZO	ME	0,2

58

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,2
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,2
F218	MINERBE	VR	0,2
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,2
F223	MINORI	SA	0,2
F229	MIRA	VE	0,2
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,1
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,2
F241	MIRANO	VE	0,2
F242	MIRTO	ME	0,2
F250	MISTERBIANCO	CT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,2
F263	MOENA	TN	0,1
F270	MOGORELLA	OR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,2
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,2
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F281	MOLARE	AL	0,2
F284	MOLFETTA	BA	0,2
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,2
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,2
F319	MOMPEO	RI	0,2
F322	MONACILIONI	CB	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,2
F336	MONCALVO	AT	0,2
F337	MONCESTINO	AL	0,2
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,2
F347	MONDAVIO	PU	0,1
F355	MONESIGLIO	CN	0,1
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,2
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,2
F369	MONGRANDO	BI	0,2
F377	MONREALE	PA	0,2
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,2
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F392	MONTAGNA	BZ	0,2
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,2
F403	MONTALDEO	AL	0,2
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,2
F428	MONTAPPONE	AP	0,2
F429	MONTAQUILA	IS	0,2
F432	MONTAURO	CZ	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,2
F524	MONTE GRIMANO	PU	0,2
F561	MONTE MARENZO	LC	0,2
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,2
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,2
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,2
F653	MONTE URANO	AP	0,2
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,2
F445	MONTEBRUNO	GE	0,2
F446	MONTEBUONO	RI	0,1
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,1
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,2
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,2
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,2
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,2
F474	MONTECICCARDO	PU	0,2
F475	MONTECILFONE	CB	0,2
F484	MONTECRETO	MO	0,2
F487	MONTEDINOVE	AP	0,2
F489	MONTEDORO	CL	0,2
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2
F500	MONTEFINO	TE	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,2
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,2
F510	MONTEFRANCO	TR	0,2
F511	MONTEFREDANE	AV	0,2
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,2
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,2
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,2
F531	MONTEIASI	TA	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,2
F544	MONTELEPRE	PA	0,1
F549	MONTELPARO	AP	0,2
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,2
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2
F568	MONTEMILONE	PZ	0,2
F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F570	MONTEMONACO	AP	0,2
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,2
F586	MONTEPAONE	CZ	0,2
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,2
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,2
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,2
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,2
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,2
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,2
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F636	MONTESARCHIO	BN	0,2
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,2
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,2
F651	MONTEU DA PO	TO	0,2
F656	MONTEVARCHI	AR	0,2
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,2
F667	MONTI	SS	0,2
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,2
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,2
F676	MONTICIANO	SI	0,2
F682	MONTOGGIO	GE	0,2
F685	MONTONE	PG	0,2
F688	MONTORFANO	CO	0,2
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,2
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,2
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F697	MONTOTTONE	AP	0,2
F704	MONZA	MI	0,2
F707	MORANO SUL PO	AL	0,2
F711	MORAZZONE	VA	0,2
F712	MORBEGNO	SO	0,2
F720	MORENGO	BG	0,1
F722	MORESCO	AP	0,2
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
F730	MORICONE	RM	0,2
F731	MORIGERATI	SA	0,2
F732	MORINO	AQ	0,2
F734	MORLUPO	RM	0,2
F735	MORMANNO	CS	0,2
F740	MOROLO	FR	0,2
F745	MORRO D'ALBA	AN	0,2
F747	MORRO D'ORO	TE	0,2
F746	MORRO REATINO	RI	0,2
F762	MOSCHIANO	AV	0,2
F765	MOSCUFO	PE	0,2
F767	MOSSA	GO	0,2
F768	MOSSANO	VI	0,2
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,2
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,2
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,2
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,2
F776	MOTTALCIATA	BI	0,2
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,2
F784	MOTTOLA	TA	0,2
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,2
F786	MOZZANICA	BG	0,1
F791	MOZZO	BG	0,2
F801	MULAZZANO	LO	0,2
F808	MURAVERA	CA	0,2
F809	MURAZZANO	CN	0,2
F811	MURELLO	CN	0,15
F818	MUROS	SS	0,2
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,2
F838	NANTO	VI	0,2
F842	NARDO'	LE	0,1
F846	NARZOLE	CN	0,2
F847	NASINO	SV	0,2
F848	NASO	ME	0,1
F861	NEGRAR	VR	0,2
F862	NEIRONE	GE	0,1
F876	NESPOLO	RI	0,2
F878	NETRO	BI	0,2
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2
F889	NICHELINO	TO	0,2
F890	NICOLOSI	CT	0,2
F893	NICOTERA	VV	0,2
F894	NIELLA BELBO	CN	0,1
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,2
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,15
F908	NOCCIANO	PE	0,2
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,2
F910	NOCERA TIRINESE	CZ	0,2
F916	NOCIGLIA	LE	0,2
F918	NOGARA	VR	0,2
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,2
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,2
F924	NOLA	NA	0,1
F937	NORMA	LT	0,2
F942	NOTARESCO	TE	0,1
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,1
F952	NOVARA	NO	0,2
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,2
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,2
F957	NOVE	VI	0,2
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,2
F967	NOVI VELIA	SA	0,2
F968	NOVIGLIO	MI	0,2
F970	NOVOLI	LE	0,2
F972	NUCETTO	CN	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
F982	NURALLAO	NU	0,2
F986	NURRI	NU	0,2
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,2
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,2
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,2
F995	OCCIMIANO	AL	0,2
F996	OCRE	AQ	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,2
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,2
G005	OFFIDA	AP	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,2
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G032	OLIVA GESSI	PV	0,2
G036	OLIVERI	ME	0,2
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,2
G043	OLLASTRA XIMENES	OR	0,2
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,2
G076	ONZO	SV	0,2
G086	ORATINO	CB	0,2
G087	ORBASSANO	TO	0,1
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,2
G093	ORERO	GE	0,2
G095	ORGIANO	VI	0,1
G098	ORIA	BR	0,2
G102	ORICOLA	AQ	0,1
G103	ORIGGIO	VA	0,2
G119	OROSEI	NU	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,2
G128	ORSOGNA	CH	0,1
G129	ORSOMARSO	CS	0,2
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,2
G131	ORTA NOVA	FG	0,2
G136	ORTELLE	LE	0,2
G137	ORTEZZANO	AP	0,2
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,1
G141	ORTONA	CH	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,2
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,2
G146	ORTUERI	NU	0,2
B595	ORVINIO	RI	0,1
G156	OSILO	SS	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,2
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,2
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,2
G182	OSSUCCIO	CO	0,2
G183	OSTANA	CN	0,1
F401	OSTRA	AN	0,2
G189	OTRICOLI	TR	0,1
G190	OTTAVIANO	NA	0,2
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G199	OVIGLIO	AL	0,15
G202	OZEGNA	TO	0,2
G203	OZIERI	SS	0,1
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,2
G207	PABILLONIS	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,2
G212	PACIANO	PG	0,2
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G228	PAESANA	CN	0,1
G230	PAGANI	SA	0,2
G232	PAGANICO	RI	0,2
G233	PAGAZZANO	BG	0,1
G234	PAGLIARA	ME	0,2
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,2
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G249	PALADINA	BG	0,2
G254	PALAIA	PI	0,2
G259	PALAZZAGO	BG	0,1
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,2
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,2
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,2
G271	PALENA	CH	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,2
G288	PALMI	RC	0,2
G303	PANCALIERI	TO	0,2
G308	PANICALE	PG	0,2
G311	PANNARANO	BN	0,2
G317	PAOLA	CS	0,2
G323	PAPOZZE	RO	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2
G337	PARMA	PR	0,2
G347	PARTANNA	TP	0,2
G350	PARZANICA	BG	0,2
G362	PASTENA	FR	0,2
G367	PASTURANA	AL	0,2
G374	PATRICA	FR	0,2
G388	PAVIA	PV	0,2
G402	PEDARA	CT	0,15
G403	PEDASO	AP	0,2
G404	PEDAVENA	BL	0,2
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,2
G417	PEGOGNAGA	MN	0,2
G420	PELAGO	FI	0,2
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,2
G426	PELLEZZANO	SA	0,2
G430	PENANGO	AT	0,2
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,1
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,2
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,2
G438	PENNE	PE	0,2
G439	PENTONE	CZ	0,1
G448	PEREGO	LC	0,2
G455	PERITO	SA	0,2
G458	PERLO	CN	0,2
C013	PERO	MI	0,15
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,2
G465	PERRERO	TO	0,2
G477	PERTUSIO	TO	0,2
G480	PESCAGLIA	LU	0,2
G485	PESCATE	LC	0,2
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,2
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,2
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,2
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,2
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,2
G514	PETRIANO	PU	0,1
G516	PETRITOLI	AP	0,2
M281	PETROSINO	TP	0,2
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,2
G520	PETTENASCO	NO	0,1
G521	PETTINENGO	BI	0,2
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,2
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,2
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,2
G555	PIANELLA	PE	0,2
G564	PIANICO	BG	0,2
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,2
G576	PIATEDA	SO	0,2
G577	PIATTO	BI	0,2
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,1
G590	PICERNO	PZ	0,2
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,2
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,2
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,2
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,2
G607	PIETRABRUNA	IM	0,2
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,2
G621	PIETRANICO	PE	0,2
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G626	PIETRAROJA	BN	0,2
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,2
G628	PIETRASANTA	LU	0,2
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,2
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,1
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,2
G659	PIGLIO	FR	0,1
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2
G663	PIGNOLA	PZ	0,2
G665	PIGRA	CO	0,2
G670	PIMONTE	NA	0,2
G672	PINASCA	TO	0,2
G673	PINCARA	RO	0,2
G674	PINEROLO	TO	0,1
F831	PINETO	TE	0,2
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,2
G699	PIRAINO	ME	0,2
G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G704	PISONIANO	RM	0,2
G712	PISTICCI	MT	0,2
G713	PISTOIA	PT	0,1
G719	PIVERONE	TO	0,2
G720	PIZZALE	PV	0,2
G722	PIZZO	VV	0,2
G728	PIZZONI	VV	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,2
G733	PLATACI	CS	0,2
G737	PLESIO	CO	0,2
G749	POFI	FR	0,2
G751	POGGIARDO	LE	0,2
G757	POGGIO CATINO	RI	0,1
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,2
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,2
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,2
G774	POGNANO	BG	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,2
G786	POLICORO	MT	0,2
G789	POLINAGO	MO	0,2
G791	POLISTENA	RC	0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G796	POLLICA	SA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,2
G798	POLLONE	BI	0,2
G805	POMARETTO	TO	0,2
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,1
G809	POMBIA	NO	0,2
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,2
G820	PONDERANO	BI	0,2
G827	PONTE	BN	0,2
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,2
G838	PONTECORVO	FR	0,2
G840	PONTEDASSIO	IM	0,2
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,2
G850	PONTELONGO	PD	0,2
G858	PONTESTURA	AL	0,15

60

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
G861	PONTI	AL	0,2
G865	PONTINIA	LT	0,2
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,2
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,2
G879	POPPI	AR	0,2
G881	PORANO	TR	0,12
G889	PORLEZZA	CO	0,2
G894	PORTACOMARO	AT	0,2
G900	PORTE	TO	0,2
G906	PORTO CERESIO	VA	0,1
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,2
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G942	POTENZA	PZ	0,1
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,2
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,2
G953	POZZALLO	RG	0,2
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,2
G964	POZZUOLI	NA	0,2
G970	PRADLEVES	CN	0,2
G975	PRAIA A MARE	CS	0,2
G978	PRALI	TO	0,2
G980	PRALUNGO	BI	0,2
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,2
G982	PRAMOLLO	TO	0,2
G995	PRATELLA	CE	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
G974	PRAY	BI	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,2
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,2
H046	PRESEZZO	BG	0,1
H048	PRESSANA	VR	0,2
H050	PRESTINE	BS	0,2
H052	PRETORO	CH	0,2
H059	PRIERO	CN	0,2
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
H068	PRIOCCA	CN	0,2
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0,2
G698	PRIVERNO	LT	0,2
H072	PROCIDA	NA	0,2
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,2
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,2
H085	PRUNETTO	CN	0,2
H088	PULA	CA	0,1
H091	PUMENENGO	BG	0,2
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,2
H102	QUARANTI	AT	0,2
H103	QUAREGNA	BI	0,2
H104	QUARGNENTO	AL	0,2
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,2
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,2
H127	QUINCINETTO	TO	0,2
H129	QUINGENTOLE	MN	0,2
H151	RACCUJA	ME	0,2
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,2
H154	RADDUSA	CT	0,2
H166	RAIANO	AQ	0,2
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,2
H176	RANICA	BG	0,2
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H188	RASSA	VC	0,2
H198	RAVELLO	SA	0,2
H210	RECALE	CE	0,2
H214	RECOARO TERME	VI	0,2
H222	REGGELLO	FI	0,1
H228	REITANO	ME	0,2
H235	RENDE	CS	0,2
H245	RESUTTANO	CL	0,2
H248	REVERE	MN	0,2
H264	RHO	MI	0,18
H266	RIALTO	SV	0,2
H267	RIANO	RM	0,2
H268	RIARDO	CE	0,2
H271	RICADI	VV	0,2
H273	RICCIA	CB	0,1
H277	RICIGLIANO	SA	0,2
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,2
H305	RIO MARINA	LI	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,1
H320	RIPA TEATINA	CH	0,2
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H321	RIPATRANSONE	AP	0,2
H324	RIPI	FR	0,2
H325	RIPOSTO	CT	0,2
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,2
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,2
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,2
H344	RIVAROSSA	TO	0,1
H354	RIVODUTRI	RI	0,2
H359	RIZZICONI	RC	0,2
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,1
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,2
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,2
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0,2
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,2
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,2
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,2
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,2
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,2
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,1
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,2
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,2
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,2
H418	ROCCALUMERA	ME	0,2
H422	ROCCAMENA	PA	0,2
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
H427	ROCCANTICA	RI	0,2
H436	ROCCAROMANA	CE	0,2
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,2
H443	ROCCASECCA	FR	0,2
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,2
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,2
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,2
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H473	RODDINO	CN	0,2
H474	RODELLO	CN	0,2
H478	RODERO	CO	0,2
H480	RODI GARGANICO	FG	0,2
H481	RODIGO	MN	0,2
H485	ROFRANO	SA	0,2
H489	ROGHUDI	RC	0,2
H490	ROGLIANO	CS	0,2
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,2
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,2
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,2
H516	ROMBIOLO	VV	0,2
H534	RONCIGLIONE	VT	0,2
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,2
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,1
H541	RONCOFERRARO	MN	0,2
H546	RONDANINA	GE	0,2
H560	ROSATE	MI	0,2
H562	ROSCIANO	PE	0,2
H564	ROSCIGNO	SA	0,2
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,2
H588	ROTELLA	AP	0,2
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H555	ROURE	TO	0,15
H596	ROVAGNATE	LC	0,2
H599	ROVEGNO	GE	0,2
H606	ROVERCHIARA	VR	0,2
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0,2
H620	ROVIGO	RO	0,2
H621	ROVITO	CS	0,2
H625	RUBANO	PD	0,17
H629	RUDA	UD	0,2
H631	RUEGLIO	TO	0,2
H643	RUTIGLIANO	BA	0,2
H644	RUTINO	SA	0,1
H647	SABAUDIA	LT	0,2
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,2
H655	SACCOLONGO	PD	0,2
H658	SACROFANO	RM	0,2
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,2
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,2
H687	SALANDRA	MT	0,2
H688	SALAPARUTA	TP	0,2
H689	SALARA	RO	0,2
F810	SALCEDO	VI	0,2
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,2
H699	SALE MARASINO	BS	0,15
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,1
H686	SALENTO	SA	0,2
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,2
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,2
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,2
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H729	SALVE	LE	0,2
H735	SALZANO	VE	0,1
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,2
H745	SAMBUCI	RM	0,1
H013	SAMO	RC	0,2
H753	SAMONE	TO	0,2
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,1
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,2
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,2
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,1
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,2
H784	SAN BUONO	CH	0,2
H785	SAN CALOGERO	VV	0,2
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,2
M264	SAN CASSIANO	LE	0,2
H792	SAN CATALDO	CL	0,2
M295	SAN CESAREO	RM	0,2
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,15
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,2
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,1
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,2

61

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0,2
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,15
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,1
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,2
H822	SAN DONACI	BR	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,2
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,2
H831	SAN FELE	PZ	0,1
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,2
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,1
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,2
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,2
H846	SAN FLORO	CZ	0,2
H850	SAN FRATELLO	ME	0,2
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,2
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,2
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,2
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,2
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,2
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,2
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0,2
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,2
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,2
H937	SAN GODENZO	FI	0,2
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,1
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,2
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H959	SAN LORENZO	RC	0,2
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,2
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,1
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,2
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,2
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,1
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,2
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,2
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,18
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,2
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,2
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,2
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,2
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,2
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,1
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,2
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,1
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,1
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,2
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,2
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,2
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,2
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,2
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,2
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,2
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,1
I148	SAN SALVO	CH	0,2
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,1
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,2
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,2
I166	SAN SPERATE	CA	0,1
I261	SAN TAMMARO	CE	0,2
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,2
I381	SAN VENANZO	TR	0,1
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,2
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,2
I391	SAN VITALIANO	NA	0,2
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,2
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,2
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2
H821	SANDIGLIANO	BI	0,2
H852	SANFRONT	CN	0,2
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,2
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,2
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,2
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,2
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,2
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,2
I217	SANTA LUCE	PI	0,2
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,2
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,2
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,2
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,2
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,2
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,2
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,2
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,2
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,2
I291	SANTA NINFA	TP	0,2
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,2
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,2
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,2
I314	SANTA VENERINA	CT	0,2
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,2
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,2
I216	SANT'ALFIO	CT	0,2
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,2
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,2
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,2
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,2
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,2
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,2
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,2
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0,2
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,1
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,1
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,2
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,2
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,2
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,2
I306	SANT'ARPINO	CE	0,2
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,2
I319	SANT'ELENA	PD	0,2
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,2
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,2
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,2
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,2
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,2
I346	SANT'OLCESE	GE	0,2
I420	SAPONARA	ME	0,2
I429	SARDIGLIANO	AL	0,2
I430	SAREGO	VI	0,2
I431	SARENTINO	BZ	0,15
I439	SARNONICO	TN	0,2
I441	SARONNO	VA	0,2
I444	SARSINA	FC	0,2
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,2
I455	SASSINORO	BN	0,1
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
I459	SASSOCORVARO	PU	0,2
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,2
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,2
I477	SAVOCA	ME	0,2
I480	SAVONA	SV	0,16
I483	SCAFATI	SA	0,2
I486	SCALA	SA	0,2
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,2
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,1
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,2
I514	SCARPERIA	FI	0,15
I520	SCERNI	CH	0,2
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,1
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I535	SCICLI	RG	0,2
D290	SCIGLIANO	CS	0,2
I537	SCILLA	RC	0,03
I540	SCISCIANO	NA	0,2
I543	SCONTRONE	AQ	0,2
I551	SCORZE'	VE	0,2
I555	SCURZOLENGO	AT	0,2
I563	SEDICO	BL	0,2
I573	SEGNI	RM	0,2
I580	SELARGIUS	CA	0,2
I581	SELCI	RI	0,1
I588	SELLERO	BS	0,2
I589	SELLIA	CZ	0,2
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,2
I596	SELVE MARCONE	BI	0,2
I599	SEMIANA	PV	0,1
I602	SENAGO	MI	0,2
I606	SENERCHIA	AV	0,2
I618	SEPINO	CB	0,2
I622	SERAVEZZA	LU	0,2
I624	SERDIANA	CA	0,1
I629	SERINA	BG	0,2
I630	SERINO	AV	0,2
I634	SERMONETA	LT	0,2
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I640	SERRA RICCO'	GE	0,2
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,2
I644	SERRADIFALCO	CL	0,18

62

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2
I647	SERRAMANNA	CA	0,2
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,2
I648	SERRAMEZZANA	SA	0,2
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,2
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,2
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,2
I656	SERRATA	RC	0,2
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,2
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,1
I666	SERRE	SA	0,2
I668	SERRI	NU	0,2
I670	SERRUNGARINA	PU	0,2
C070	SERVIGLIANO	AP	0,2
I678	SESSAME	AT	0,2
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,1
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,2
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,2
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,2
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,2
I706	SEUI	NU	0,2
I707	SEULO	NU	0,2
I712	SEZZE	LT	0,2
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,2
I725	SIDERNO	RC	0,2
I728	SIGNA	FI	0,1
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,2
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,1
I747	SINAGRA	ME	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,2
I750	SINIO	CN	0,2
I752	SINNAI	CA	0,2
I754	SIRACUSA	SR	0,2
I756	SIRIGNANO	AV	0,2
I758	SIROLO	AN	0,15
I763	SISSA	PR	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,2
I767	SIZZANO	NO	0,1
I774	SMERILLO	AP	0,2
I775	SOAVE	VR	0,2
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,2
I781	SOGLIO	AT	0,2
I792	SOLBIATE	CO	0,1
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,2
I803	SOLIGNANO	PR	0,2
I805	SOLOFRA	AV	0,2
I808	SOLONGHELLO	AL	0,2
I809	SOLOPACA	BN	0,2
I812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
I813	SOLZA	BG	0,2
I815	SOMAGLIA	LO	0,2
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,2
I824	SOMMATINO	CL	0,17
I826	SONA	VR	0,2
I827	SONCINO	CR	0,2
I828	SONDALO	SO	0,2
I829	SONDRIO	SO	0,2
I832	SONNINO	LT	0,2
I835	SOPRANA	BI	0,2
I838	SORA	FR	0,1
I840	SORAGNA	PR	0,1
I847	SORDEVOLO	BI	0,2
I848	SORDIO	LO	0,2
I850	SORGA'	VR	0,2
I854	SORIANO CALABRO	VV	0,2
I858	SORISOLE	BG	0,2
I860	SORMANO	CO	0,2
I864	SORTINO	SR	0,2
I866	SOSPIROLO	BL	0,2
I872	SOVERATO	CZ	0,2
I873	SOVERE	BG	0,2
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,2
I877	SOVICILLE	SI	0,2
I879	SOVIZZO	VI	0,2
I880	SOZZAGO	NO	0,2
I881	SPADAFORA	ME	0,2
I884	SPADOLA	VV	0,2
I893	SPERONE	AV	0,2
I894	SPESSA	PV	0,2
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,2
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,1
I905	SPILINGA	VV	0,2
I906	SPINADESCO	CR	0,1
I907	SPINAZZOLA	BA	0,2
I910	SPINETE	CB	0,1
I936	STAITI	RC	0,2
M298	STATTE	TA	0,2
I941	STAZZANO	AL	0,1
I942	STAZZEMA	LU	0,2
I945	STEFANACONI	VV	0,2
I946	STELLA	SV	0,2
I953	STIENTA	RO	0,2
I965	STRA	VE	0,2
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0,2
I980	STRONA	BI	0,2
I981	STRONCONE	TR	0,2
B014	SUARDI	PV	0,2
I992	SUBIACO	RM	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
I995	SUELLI	CA	0,1
I996	SUELLO	LC	0,2
I997	SUISIO	BG	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,2
L007	SUNO	NO	0,1
L009	SUPINO	FR	0,2
L016	SUTERA	CL	0,2
L022	TACENO	LC	0,2
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,2
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,2
L038	TALLA	AR	0,2
L040	TAMBRE	BL	0,2
L042	TAORMINA	ME	0,2
L049	TARANTO	TA	0,2
L055	TARSIA	CS	0,2
L056	TARTANO	SO	0,2
L057	TARVISIO	UD	0,1
L061	TAURANO	AV	0,1
L063	TAURIANOVA	RC	0,2
L064	TAURISANO	LE	0,2
L069	TAVENNA	CB	0,2
L070	TAVERNA	CZ	0,2
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,2
L074	TAVIANO	LE	0,2
L075	TAVIGLIANO	BI	0,2
L078	TAVOLETO	PU	0,2
L081	TAVULLIA	PU	0,1
L082	TEANA	PZ	0,2
L083	TEANO	CE	0,2
D292	TEGGIANO	SA	0,2
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,2
L086	TELESE	BN	0,2
L088	TELTI	SS	0,2
E548	TERENZO	PR	0,2
L108	TERLANO	BZ	0,1
L109	TERLIZZI	BA	0,2
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
L113	TERMOLI	CB	0,2
L116	TERNENGO	BI	0,2
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,1
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,2
L131	TERRASINI	PA	0,2
L136	TERRAZZO	VR	0,2
L139	TERRUGGIA	AL	0,2
L142	TERZIGNO	NA	0,2
L143	TERZO	AL	0,2
L146	TERZORIO	IM	0,2
L155	TEVEROLA	CE	0,2
L157	THIENE	VI	0,2
L165	TICINETO	AL	0,2
L169	TIGNALE	BS	0,2
L175	TIRANO	SO	0,2
L176	TIRES	BZ	0,2
L177	TIRIOLO	CZ	0,2
L178	TIROLO	BZ	0,2
L181	TITO	PZ	0,2
L182	TIVOLI	RM	0,1
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,2
L188	TODI	PG	0,2
L189	TOFFIA	RI	0,2
L192	TOLFA	RM	0,2
L193	TOLLEGNO	BI	0,2
L194	TOLLO	CH	0,15
L195	TOLMEZZO	UD	0,2
L197	TOLVE	PZ	0,2
L203	TONCO	AT	0,2
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,05
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
L219	TORINO	TO	0,1
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,2
L227	TORNIMPARTE	AQ	0,2
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,2
L239	TORRAZZO	BI	0,2
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0,2
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,2
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,2
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,2
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,2
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,1
L277	TORRE PELLICE	TO	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,2
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2
L254	TORRECUSO	BN	0,1
L270	TORREGLIA	PD	0,2
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,2
M287	TORRENOVA	ME	0,2
L282	TORRETTA	PA	0,2
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,1
L290	TORRICE	FR	0,2
L294	TORRICELLA	TA	0,2
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,2
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,2
L301	TORRIONI	AV	0,2
A355	TORTOLI'	NU	0,2
L305	TORTORA	CS	0,2
L321	TRAMATZA	OR	0,2
L338	TRAUSELLA	TO	0,2
L340	TRAVES	TO	0,2
L348	TRAVO	PC	0,2

63

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA
L353	TREBISACCE	CS	0,2
L354	TRECASALI	PR	0,2
M280	TRECASE	NA	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,2
L359	TRECENTA	RO	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,2
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,2
L375	TRENTA	CS	0,1
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,2
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,2
L418	TRICARICO	MT	0,2
L431	TRIPI	ME	0,2
L435	TRIVENTO	CB	0,2
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2
L445	TROFARELLO	TO	0,2
L448	TROINA	EN	0,2
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,1
L452	TROPEA	VV	0,2
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,2
L471	TURBIGO	MI	0,2
L473	TURRI	CA	0,2
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,2
L477	TURSI	MT	0,2
L310	TUSCANIA	VT	0,2
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,2
L482	UCRIA	ME	0,2
L484	UGENTO	LE	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2
L499	URBE	SV	0,2
L502	URGNANO	BG	0,2
L503	URI	SS	0,1
L507	USCIO	GE	0,2
L508	USELLUS	OR	0,2
L525	VACONE	RI	0,1
L526	VACRI	CH	0,2
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2
L544	VALBONDIONE	BG	0,2
L551	VALDAGNO	VI	0,1
G319	VALDERICE	TP	0,2
L558	VALDIERI	CN	0,2
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2
L570	VALENZA	AL	0,2
L571	VALENZANO	BA	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,2
L576	VALFURVA	SO	0,1
L579	VALGOGLIO	BG	0,1
L580	VALGRANA	CN	0,2
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,2
L586	VALLANZENGO	BI	0,2
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,2
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,1
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2
L598	VALLECORSA	FR	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,2
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,2
L605	VALLEMAIO	FR	0,1
L611	VALLEPIETRA	RM	0,2
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,2
L625	VALLINFREDA	RM	0,2
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,1
L644	VALPERGA	TO	0,2
D513	VALSINNI	MT	0,2
L650	VALSTAGNA	VI	0,2
L658	VALVERDE	CT	0,2
L468	VALVESTINO	BS	0,2
L660	VANDOIES	BZ	0,2
L664	VANZAGHELLO	MI	0,2
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2
L669	VARALLO	VC	0,2
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,15
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,2
L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L677	VAREDO	MI	0,1
E372	VASTO	CH	0,2
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,1
L700	VAZZOLA	TV	0,2
L702	VECCHIANO	PI	0,2
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,2
L705	VEDDASCA	VA	0,2
L710	VEGGIANO	PD	0,2
L713	VEJANO	VT	0,2
L715	VELESO	CO	0,2
L719	VELLETRI	RM	0,2
L722	VELO VERONESE	VR	0,2
L725	VENAFRO	IS	0,2
L730	VENDONE	SV	0,2
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,2
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,2
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,2
L742	VENTOTENE	LT	0,1
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L751	VERCURAGO	LC	0,2
L752	VERDELLINO	BG	0,1
L753	VERDELLO	BG	0,2
L764	VERGHERETO	FC	0,2
L765	VERGIATE	VA	0,2
L776	VERNOLE	LE	0,2
L781	VERONA	VR	0,2
D193	VERONELLA	VR	0,2
L784	VERRETTO	PV	0,2
L798	VERUNO	NO	0,2
L805	VESCOVANA	PD	0,2
L810	VESTENANOVA	VR	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,2
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,2
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L828	VIAGRANDE	CT	0,2
L830	VIALFRE'	TO	0,2
L838	VICCHIO	FI	0,2
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,2
L845	VICO EQUENSE	NA	0,2
L851	VICOVARO	RM	0,2
L854	VIDIGULFO	PV	0,2
L857	VIDRACCO	TO	0,2
L858	VIESTE	FG	0,2
L866	VIGANO'	LC	0,2
L869	VIGASIO	VR	0,2
L872	VIGEVANO	PV	0,2
L876	VIGGIU'	VA	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,2
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,2
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,2
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,2
L889	VIGNONE	VB	0,07
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,2
L892	VIGODARZERE	PD	0,2
L894	VIGOLO	BG	0,2
L897	VIGOLZONE	PC	0,2
L900	VIGONZA	PD	0,2
L904	VIGUZZOLO	AL	0,2
L913	VILLA BASILICA	LU	0,2
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,2
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,2
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,2
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,2
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,1
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
F804	VILLA POMA	MN	0,2
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,1
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,2
L916	VILLABATE	PA	0,2
L939	VILLADOSE	RO	0,2
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L959	VILLALBA	CL	0,2
L964	VILLAMAGNA	CH	0,2
L965	VILLAMAINA	AV	0,2
L967	VILLAMARZANA	RO	0,2
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,2
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,2
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,2
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,1
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,2
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,1
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
M027	VILLASTELLONE	TO	0,1
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,2
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,2
M059	VINCI	FI	0,2
M062	VINZAGLIO	NO	0,2
M065	VIONE	BS	0,2
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
M072	VISCIANO	NA	0,2
M080	VISTRORIO	TO	0,1
M081	VITA	TP	0,1
M086	VITORCHIANO	VT	0,1
M088	VITTORIA	RG	0,15
M098	VIVERONE	BI	0,2
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2
M109	VOGHERA	PV	0,1
M111	VOGOGNA	VB	0,2
M115	VOLLA	NA	0,2
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,2
M133	VOLVERA	TO	0,2
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,2
M141	ZAGAROLO	RM	0,2
M147	ZANICA	BG	0,2
M267	ZAPPONETA	FG	0,1
M162	ZENEVREDO	PV	0,2
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,2
M166	ZERBO	PV	0,2
M169	ZERI	MS	0,2
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,2
M174	ZIBELLO	PR	0,2
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
M178	ZIMELLA	VR	0,2
M184	ZOGNO	BG	0,1
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M202	ZUMPANO	CS	0,1
M203	ZUNGOLI	AV	0,2

64

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI

Dal 2000, il servizio telematico è l'unico canale attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria riceve le dichiarazioni dei contribuenti.
L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente le dichiarazioni ed i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Amministrazione finanziaria è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:
- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale. La descrizione del processo richiede l'utilizzo di termini non di uso corrente; per la loro descrizione, si rimanda al paragrafo 7 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

1. Normativa di riferimento

Il servizio di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:
- DPR n. 322/98 del 22 luglio 1998, come modificato dal DPR n. 542 del 14 ottobre 1999, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale del 31/07/98 (G.U. n. 187 del 12/08/98) e successive modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, che, tra l'altro, definiscono le scadenze di presentazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti (CAF);
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti;

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a 5 miliardi, pari a euro 2.582.284,50, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50;
- i soggetti con almeno 50 dipendenti.

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:
- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:
- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, etc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;

- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:
- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta:
- agli uffici delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

3. Hardware e software necessari

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successive);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve inoltre essere dotato di un Modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

L'acquisizione dei pacchetti *software* che provvedono alla compilazione della dichiarazione è a carico dell'utente.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:
- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:
- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa. I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:
- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****.": indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni nello stesso tempo, raggruppate in un unico file.

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola il codice di autenticazione provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.

È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
- Controllare il codice di autenticazione;
- Controllare l'univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:
- codice di autenticazione: il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- codici fiscali: sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca

67

che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni, e, utilizzando il *software* distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:
- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:
- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

5. Situazioni anomale

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.
Si richiama l'attenzione sul fatto che occorre:
- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni.
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste. Nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, come previsto nella circolare 195 del 24 settembre 1999, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento (protocollo della dichiarazione) all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automa-

tici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni errate

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.
In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.
Se, al contrario, è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre:

- predisporre una nuova dichiarazione di tipo "integrativo", barrando l'apposita casella;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo interno;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo "integrativo".

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione integrativa conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, etc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

6. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazione e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione.

È previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.
I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico: anche per quelli di tipo "normativo" si devono quindi intendere quesiti attinenti le norme di riferimento (e non questioni di merito), relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria. Questa renderà operativi, nel corso del 2000, dei *Call Centre* distribuiti sul territorio nazionale per la gestione, tra l'altro, di chiarimenti richiesti da tutti i cittadini su questioni analoghe a quelle descritte.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro e ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:
- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

Il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000, pari a euro 49,06.
Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito **www.finanze.it**.

7. Spiegazione di termini tecnici

Attestazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.
Il destinario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Amministrazione, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione
È una funzione del *software* distribuito dall'Amministrazione, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria. Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario e la funzione in esame, l'utente:
- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:
- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici — Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.

FIRMA

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

000

UNICO 2000 NR

Persone fisiche non residenti

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1999

Spazio riservato all'Amministrazione Italiana
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
DATI PERSONALI (PROTETTI DALLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SULLA *PRIVACY*)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati **obbligatoriamente** per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è facoltativa. Secondo **la legge n. 675 del 1996 (Legge sulla *Privacy*)**, tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in **APPENDICE, voce "Legge sulla *Privacy*"**, p. 40.
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le **ISTRUZIONI**, p. 3.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2000 NR**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a una qualunque agenzia postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati). • direttamente all'Amministrazione finanziaria anche tramite internet. Il modello **UNICO 2000 NR** può, inoltre, essere spedito dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2000 NR** si presenta dal **2 maggio** al **31 luglio 2000** spedendolo dall'estero oppure consegnandolo alle agenzie postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati, che lo trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Gli intermediari abilitati devono trasmettere la dichiarazione per via telematica entro il **31 ottobre 2000.**
SANZIONI	Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione con il modello UNICO 2000 NR, leggete in **APPENDICE, voce "Sanzioni"**, p. 45.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2004** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si fanno i **versamenti,** leggete le **ISTRUZIONI**, p. 7
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le **ISTRUZIONI**, p. 7.
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le **ISTRUZIONI**, p. 8.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le **ISTRUZIONI**, p. 9.
CONTENUTO DEL MODELLO	Il modello per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • **il FRONTESPIZIO**, con i dati che identificano il **dichiarante**; • **la SECONDA FACCIATA**, che contiene informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; erede che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • **i QUADRI contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC, RN, RP, RV e RX), di **COLORE CELESTE**.
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2000 NR	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. La dichiarazione o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2000 NR** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

NR1

Codice fiscale (*)

177

Tipo di dichiarazione — Barrare la casella se gli importi sono espressi in unità di EURO — Barrare la casella in caso di dichiarazione: Rettificativa — Ravvedimento operoso

ALTRI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (barrare la relativa casella) M F

STATO CIVILE — celibe/nubile 1 — coniugato/a 2 — vedovo/a 3 — separato/a 4 — divorziato/a 5 — deceduto/a 6 — data della variazione (mese, anno)

RESIDENZA ALL'ESTERO — Numero identificativo fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice Stato — NAZIONALITÀ (vedere istruzioni) — Stato federato, contea, distretto — Località di residenza — 1 Estera — Indirizzo — 2 Italiana

DOMICILIO FISCALE IN ITALIA (vedere istruzioni) — Comune — Provincia (sigla) — Cap — Frazione, via e numero civico — Codice comune

EREDE
Questo quadro deve essere compilato solo dagli eredi che presentano la dichiarazione dei redditi per conto delle persone decedute.
Gli eredi:
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

Codice fiscale — Numero identificativo fiscale estero — Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Data di nascita (giorno, mese, anno)

Residenza all'estero — Stato estero di residenza — Codice Stato — Stato federato, contea, distretto — Località di residenza — Indirizzo

Residenza in Italia — Comune — Provincia (sigla) — CAP — Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	CON LA FIRMA NEL RIQUADRO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI ABILITATI, SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Vedi Appendice pag. 40

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE (obbligatoria) — Il contribuente attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano) RA RB RC RN RP RV RX — FIRMA del CONTRIBUENTE (o dell'erede)

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE — Codice fiscale dell'intermediario che trasmette — N. iscrizione all'albo CAF

Riservata all'intermediario che rilascia la ricevuta e assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione — Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data (giorno, mese, anno) — N. di Protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione compilata dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente compilata dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITA' — **Riservato al CAF o al professionista** — Codice fiscale del responsabile del CAF o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CAF o DEL PROFESSIONISTA

Spazio riservato all'Amministrazione Italiana — Dichiarazione non compilata 1 — Dichiarazione non firmata 2 — Dichiarazione incompleta 3 — 4 — 5

NR2

019

UNICO 2000 NR
Persone fisiche non residenti
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1999

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RA/RB/RC
Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1999, riportare nelle colonne di rigo RA11 gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo RA o nel rigo RA11 dell'UNICO 99 o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3 del 1999.
Indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni:
- se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 1999;
- se nel 1999 non è stata presentata la dichiarazione.

	1 Reddito dominicale	2 Titolo	3 Reddito agrario	4 Possesso giorni	5 Possesso %	6 Canone di affitto in regime vincolistico	7 Casi particolari	8 Continuazione (*)	9 Reddito dominicale imponibile	10 Reddito agrario imponibile
RA1	.000		.000			.000			.000	.000
RA2	.000		.000			.000			.000	.000
RA3	.000		.000			.000			.000	.000
RA4	.000		.000			.000			.000	.000
RA5	.000		.000			.000			.000	.000
RA6	.000		.000			.000			.000	.000
RA7	.000		.000			.000			.000	.000
RA8	.000		.000			.000			.000	.000
RA9	.000		.000			.000			.000	.000
RA10	.000		.000			.000			.000	.000
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 ad RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3.							TOTALI	.000	.000

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	1 Rendita catastale rivalutata del 5%	2 Utilizzo	3 Possesso giorni	4 Possesso %	5 Canone di locazione (vedere istruzioni)	6 Casi particolari	7 Continuazione (*)	8 Imponibile
RB1	.000				.000			.000
RB2	.000				.000			.000
RB3	.000				.000			.000
RB4	.000				.000			.000
RB5	.000				.000			.000
RB6	.000				.000			.000
RB7	.000				.000			.000
RB8	.000				.000			.000
RB9	.000				.000			.000
RB10	.000				.000			.000
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3						TOTALE	.000

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA

RB12 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui già utilizzato nella precedente dichiarazione 1 .000) (di cui già utilizzato nel Mod. F24 2 .000) 3 .000

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	1 N. ord. di riferimento	2 Mod. N.	3 Estremi di registrazione del contratto di locazione Data	4 Numero	5 Ufficio	6 Anno di presentazione dich. I.C.I.	7 Comune dove si trova l'immobile	8 Prov. (sigla)
RB13								
RB14								
RB15								

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

	1		2 Redditi
RC1		Barrare la casella in caso di pensione	.000
RC2			.000
RC3			.000
RC4			.000

RC5 Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3 TOTALE .000

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

	1		2 Redditi
RC7		Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge	.000
RC8			.000

RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3 .000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute subite (punto 9 del CUD 2000). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute. Riportare il totale al rigo RN22 .000

RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 16 del CUD 2000) .000

RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 18 del CUD 2000) .000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

NR3

UNICO 2000 NR
Persone fisiche non residenti
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1999

019

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP/RN/RV/RX
Oneri e spese; determinazione dell'IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF; rimborsi e compensazioni

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione		
QUADRO RP ONERI E SPESE — **Sezione I** Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale	,000	
	RP5	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP4	,000	
	RP6	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio	,000	
	RP8	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	,000	
	RP15	Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	,000	
	RP16	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	,000	
	RP17	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo RP4 a RP16)		,000
Sezione II Oneri deducibili dal reddito complessivo	RP20	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,000	
	RP21	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	,000	
	RP24	Altri oneri deducibili	,000	
	RP25	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP20 a RP24)		,000
Sezione III Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%	RP26	1 Anno — 2 Codice fiscale — 3 Numero rate 5 10 — 4 Importo	,000	
	RP27	5 10	,000	
	RP30	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP26 + RP27)		,000
QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)		3 ,000
	RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP25)	,000	
	RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 3 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)		3 ,000
	RN6	IMPOSTA LORDA		3 ,000
	RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	,000	
	RN10	Ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi	,000	
	RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,000	
	RN13	Detrazioni per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP17)	,000	
	RN14	Detrazioni per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,000	
	RN16	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo 1 ,000)	2 ,000	
	RN17	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA (sommare gli importi da rigo RN9 a RN16)		,000
	RN18	IMPOSTA NETTA (RN6 – RN17; indicare zero se il risultato è negativo)		,000
	RN21	Credito di imposta per canoni non riscossi	,000	
	RN22	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute subite)		2 ,000
	RN23	ALTRE RITENUTE SUBITE		,000
	RN24	DIFFERENZA (RN18 – RN21 – RN22 – RN23; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		,000
	RN26	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)		,000
	RN27	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24		,000
	RN28	ACCONTI VERSATI		2 ,000
Determinazione dell'imposta	RN29	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)		,000
	RN30	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)		,000
QUADRO RV	RV1	REDDITO IMPONIBILE		,000
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		,000
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		2 ,000
	RV4	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 2 Mod. UNICO 99)		,000
	RV5	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		,000
	RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)		,000
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)		,000
Sezione II Addizionale comunale all'IRPEF	RV8	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere tabella comuni)		
	RV9	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		,000
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		2 ,000
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)		,000
	RV12	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)		,000

QUADRO RX RIMBORSI E COMPENSAZIONI	Rigo		ECCEDENZA DI VERSAMENTO (da ripartire nelle colonne 2 e 3)	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
	RX1	IRPEF	1 ,000	2 ,000	3 ,000
	RX2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	,000	,000	,000
	RX3	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	,000	,000	,000
	RX10	Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro			

NR4

00A4796

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(0000000) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.